



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali

Corso di laurea magistrale in Scienze Forestali e
Ambientali

Architettura rurale e paesaggio: profili giuridici
in Italia e nella Regione Veneto

Relatore
Prof. Nicoletta Ferrucci

Laureando
Giannantonio Scudella

Matricola
n. 1127631

ANNO ACCADEMICO 2016-2017

INDICE

RIASSUNTO.....	1
<i>ABSTRACT</i>	3
PREMESSA.....	5

CAPITOLO I

L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI PAESAGGIO ALLA LUCE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO E DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

1. L'evoluzione del concetto giuridico di paesaggio.....	9
2. Il paesaggio nella Costituzione italiana.....	11
3. La Convenzione Europea del Paesaggio.....	12
4. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio	
4.1 Genesi e finalità.....	15
4.2 La nozione di bene culturale.....	16
4.3 I beni paesaggistici.....	16
4.4 Il piano paesaggistico.....	17
4.5 Il vincolo paesaggistico e il regime autorizzatorio.....	18
4.6 Le sanzioni.....	19

CAPITOLO II

LA TUTELA DELL'ARCHITETTURA RURALE ALLA LUCE DELLA NORMATIVA NAZIONALE

1. La nozione giuridica di architettura rurale.....	20
---	----

2.	La legge 24 dicembre 2003, n.378 <i>Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale</i>	
2.1	Genesi e finalità.....	22
2.2	Programmazione degli interventi.....	23
2.3	Sostegno finanziario agli interventi.....	25
3.	Il decreto ministeriale 6 ottobre 2005, <i>Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n.378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale</i>	
3.1	Genesi e finalità.....	26
3.2	Interventi ammissibili.....	27
3.3	Il Comitato paritetico per l'architettura rurale.....	30
4.	La direttiva 30 ottobre 2008 <i>Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale</i>	
4.1	Genesi e finalità.....	30
4.2	Programmazione e finanziamento degli interventi.....	31
4.3	Attuazione dei programmi e bando di selezione.....	33

CAPITOLO III
L'ARCHITETTURA RURALE NELLA NORMATIVA
REGIONALE DEL VENETO

1. La legge regionale del Veneto 12 dicembre 2003, n.40 <i>Nuove norme per gli interventi in agricoltura</i>	
1.1 Genesi e finalità.....	35
1.2 Recupero e conservazione del patrimonio edilizio rurale.....	36
2. La legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n.11 e la tutela dell'architettura rurale nei piani di governo del territorio	
2.1 Genesi e finalità.....	37
2.2 Tutela dell'architettura rurale.....	38

CAPITOLO IV
LA TUTELA NORMATIVA INDIRETTA DELL'ARCHITETTURA
RURALE

1. La tutela dell'architettura rurale nel Codice dei beni culturali e del paesaggio	
1.1 Considerazioni generali.....	40
1.2 Tutela dell'architettura rurale in quanto bene culturale.....	40
1.3 Tutela dell'architettura rurale in quanto bene paesaggistico.....	42
2. La tutela dell'architettura rurale in quanto espressione dell'attività produttiva, il caso della "Farina di castagne della Lunigiana"	43

3. Architettura rurale e attività agrituristica, alla luce della legge quadro 20 febbraio 2006, n.96 <i>Disciplina dell'agriturismo</i>	45
4. Forme di tutela dell'architettura rurale alla luce del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 e del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020	
4.1 Considerazioni generali.....	46
4.2 Il PSR Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013.....	47
4.3 Il PSR Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020.....	48
CONCLUSIONI.....	50
FONTI NORMATIVE.....	53
BIBLIOGRAFIA.....	54
SITOGRAFIA	55
APPENDICE NORMATIVA.....	58
1). Legge 24 dicembre 2003, n.378 <i>Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'architettura rurale</i>	58
2). Decreto ministeriale 6 ottobre 2005, <i>Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico scientifici per la realizzazione degli interventi ai sensi della legge 24 dicembre 2003 n.378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale</i>	63
3). Direttiva 30 ottobre 2008 <i>Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale</i>	69

4). Legge regionale del Veneto 12 dicembre 2003, n.40 *Nuove norme per gli interventi in
agricoltura*..... 79

RIASSUNTO

Il concetto di paesaggio considerato in passato come realtà statica, visto solamente con criteri estetici e inteso come bellezza naturale, ha trovato conferma nella normativa dell'epoca, ed in particolare nella prima legge organica di natura paesaggistica la L. 29 giugno 1939, n.1497 "Protezione delle bellezze naturali" che dava al paesaggio una connotazione puramente estetizzante, fornendo strumenti di tutela di tipo statico-conservativa.

Dopo una tendenziale identificazione del paesaggio con l'ambiente operata dalla legge Galasso del 1985, all'inizio del nuovo secolo si afferma una nuova concezione di paesaggio che supera le precedenti.

La nuova nozione di paesaggio che lo vede svincolarsi dall'idea puramente statica "il bel quadro" e dall'ambiente viene per la prima volta introdotta dalla Convenzione Europea del Paesaggio adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 ed aperta alla firma degli Stati membri dell'organizzazione a Firenze, il 20 ottobre 2000.

Ora il principio è quello di un paesaggio costituito da elementi naturali, ecologici, culturali, sociali e dalle reciproche interazioni con le attività umane, e ad esso è riconosciuta natura di bene culturale.

Qualche anno dopo, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, contenuto nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, accoglie la nuova concezione giuridica del paesaggio. In questa tesi si mette in luce il ruolo che svolge l'architettura rurale come elemento componente del paesaggio agrario e si analizzano le forme di tutela ad essa apprestate dalla normativa nazionale e da quella regionale del Veneto.

Per architettura rurale intendiamo quelle costruzioni talvolta prive di progetto architettonico, di tipo "povero", aventi carattere puramente funzionale all'attività agropastorale, che rivestono un importante ruolo in quanto testimonianza, per le proprie caratteristiche intrinseche, della identità del luogo ove sono collocate.

L'architettura rurale trova tutela a livello nazionale in una serie di normative ed in

particolare nella legge 24 dicembre 2003, n.378 *Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale* dove il legislatore pone come finalità la salvaguardia e la valorizzazione delle tipologie di architettura rurale quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali realizzati tra il XIII ed il XIX secolo che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.

Sulla stessa linea si collocano anche il decreto ministeriale 6 ottobre 2005, *Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico scientifici per la realizzazione degli interventi ai sensi della legge 24 dicembre 2003 n.378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale*, e la direttiva 30 ottobre 2008 *Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale*.

A livello regionale le forme di architettura rurale trovano tutela nella legge regionale del Veneto 12 dicembre 2003, n.40 *Nuove norme per gli interventi in agricoltura*, che contempla in particolare una serie di benefici economici finalizzati al recupero e valorizzazione dei fabbricati rurali.

Per completare il quadro normativo ulteriori forme di tutela sono reperibili nella legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n.11 *Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*.

L'ultimo capitolo tratta della tutela indiretta dell'architettura rurale con un'analisi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e di una serie di provvedimenti dove le forme di tutela trovano accoglimento nello stretto legame tra architettura rurale e funzione produttiva:

emblematico esempio il caso della DOP "Farina di castagne della Lunigiana"; e nel ruolo svolto dall'architettura rurale nell'impresa agrituristica, come definito alla luce della legge quadro *Disciplina dell'agriturismo* del 20 febbraio 2006, n.96; infine nella funzione che l'architettura rurale svolge nel mantenimento del paesaggio agrario tradizionale come espresso dai Programmi di Sviluppo Rurale del Veneto, in linea con quanto stabilito dalla nuova politica agricola comune 2014/2020 (PAC), dove gli agricoltori vengono indirizzati a tutelare colture e modi di produzione legati all'identità del territorio.

ABSTRACT

The concept of landscape considered in the past as static reality, was seen only by aesthetic criteria and understood as natural beauty.

It has found confirmation in the regulations of time, in particular in the first organic law of landscape nature - L. 29 June 1939, No.1497 a.k.a. "Protection of natural beauties"- which gave landscape a purely aesthetic connotation, providing protection of static-conservative kind.

After a tendency to identify landscape with environment operated by Galasso law in 1985, at the beginning of the new century a new landscape conception emerged, which surpassed any previous one.

The new landscape notion that sees it from the purely static idea of " beautiful picture" and environment is first introduced by the European Landscape Convention adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe in Strasbourg on 19th July, 2000 opening to Member States signature of that organization in Florence on 20th October, 2000.

Now, the principle was about a landscape consisting of natural, ecological, cultural, social and reciprocal interactions with human activities, which has to be recognized as a cultural good.

A few years later, the Code of Cultural Heritage and Landscape, contained in the Legislative Decree in January 22nd, 2004, No.42, welcomed a new legal concept of landscape.

That thesis highlighted the role that rural architecture played as a component of agrarian landscape, analysing any form of protection provided to it by the national and regional regulations in Region Veneto.

Rural architecture means any building sometimes lacking in "poor" architectural design, purely functional for agri-pastoral work, which plays an important role as a witness to their inherent characteristics, its location identity where it is placed.

Rural architecture has been protected at national level in a series of laws and in particular that issued in 24th December, 2003 - no.378 Provisions for the protection

and enhancement of rural architecture - where the legislator set as a goal both safeguarding and enhancement of any kind of rural architecture such as agricultural settlements, buildings and rural structures built between 13th and 19th Century which are evidence of traditional rural economy.

On the same line, there is also a Ministerial Decree of October 6th, 2005 - Identification of all various types of rural architecture belonging to national territory and definition of technical scientific criteria for the execution of interventions under the law of 24th December, 2003 n.378 - with provisions for protection and enhancement of rural architecture, and the directive of 30th October, 2008 on both protection and enhancement of rural architecture. At regional level, forms of rural architecture have been safeguarded thanks to regional law of Veneto, December 12th, 2003 - No.40 New standards for agricultural interventions - which particularly put in force a number of economic benefits aimed at recovering and enhancing rural buildings. In order to supplement the regulatory framework, further forms of protection can be found in the Regional Law of Region Veneto, April 23rd, 2004, no

Land and landscape management rules. The last chapter will deal with the indirect protection of rural architecture, analysing the Code of Cultural Heritage and Landscape, plus one series of measures whereas forms of protection are welcomed in the close link between rural architecture and productive function – e.g. PDO case "Chestnuts of Lunigiana" – furthermore in the role rural architecture can play in agritourism business, as defined in the light of the framework law of 20th February, 2006, No.96; finally, the role it can play in maintaining traditional agrarian landscape as expressed by Region Veneto Rural Development Programs, in line with the new CAP 2014/2020 (CAP), where farmers are targeted to protect crops and production modes related to its territorial identity.

PREMESSA

La tesi ha ad oggetto la disciplina giuridica dell'architettura rurale alla luce della normativa nazionale e di quella regionale del Veneto in considerazione del ruolo che essa svolge all'interno del paesaggio agrario, inteso secondo l'ormai consolidata sua connotazione giuridica come realtà composita, risultato della interazione tra fattori naturali ed antropici, al cui interno dunque l'architettura rurale viene a collocarsi come elemento paesaggistico-culturale e parte integrante dello stesso.

Il primo atto formale che ha accolto questa nuova concezione del paesaggio è la Convenzione Europea del Paesaggio (20 ottobre 2000 Firenze), dove per la prima volta viene riconosciuto il ruolo dell'elemento antropico ovvero dell'azione umana nella costruzione e nella trasformazione del paesaggio, configurato come risultato dell'azione sinergica dell'uomo e della natura e configurato come bene culturale.

Occorre anzitutto precisare che l'attenzione verterà sull'architettura rurale come fenomeno distinto rispetto all'edilizia rurale.

Il termine architettura rurale viene ad identificare, secondo un'analisi tecnica della materia, quelle costruzioni aventi una valenza culturale e costruite secondo determinati canoni compositivi, considerate tali non in quanto rispecchianti particolari forme architettoniche, ma in funzione del ruolo che esse rivestono come testimonianza per le proprie caratteristiche intrinseche dell'identità del luogo.

L'architettura rurale si differenzia dall'edilizia rurale che risulta costituita semplicemente da una serie di costruzioni funzionali all'esercizio dell'attività agricola e prive di alcun valore storico, culturale o paesaggistico. Tra le due, architettura rurale ed edilizia rurale, esistono correlazioni solo sotto l'aspetto funzionale in quanto entrambe concorrono allo svolgimento dell'attività dell'impresa agricola.

Il legislatore italiano ha riservato specifica tutela e valorizzazione con la legge 24 dicembre 2003, n.378 *Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'architettura rurale* ai fabbricati rurali realizzati tra il XIII e XIX secolo, che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale, comprendendo tutta una serie di costruzioni rurali aventi come prerogativa una certa temporalità e il fatto di essere testimonianza della

cultura del luogo.

In questo modo l'architettura rurale diventa parte integrante del paesaggio circostante e pertanto meritevole di tutela e salvaguardia in quanto componente essenziale dello stesso.

Il pacchetto di provvedimenti a livello nazionale che andremo ad analizzare riveste un ruolo molto importante in materia poiché al di fuori di esso la disciplina giuridica risulta molto frammentata e carente in quanto tendente a dare maggiore rilevanza ad aspetti urbanistici legati perlopiù a normare la costruzione di edilizia rurale e interessandosi poco della specificità dell'architettura rurale.

A livello regionale sarà poi esaminata la legge regionale del Veneto 12 dicembre 2003, n.40 *Nuove norme per gli interventi in agricoltura*, contenente disposizioni a favore dell'architettura rurale e le forme di tutela che l'architettura rurale trova nei piani di governo del territorio, in particolare alla luce di quanto stabilito dalla legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n.11 *Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*, dove viene stabilito che i PAT piani di assetto del territorio a livello comunale devono ai fini della tutela del territorio agricolo e dell'architettura rurale, individuare gli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili. Quanto esposto lascia intendere come le forme di architettura rurale collocate come elemento paesaggistico-culturale potrebbero a pieno titolo trovare forme di tutela nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, d.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004, dove in realtà l'architettura rurale viene espressamente considerata solo nella seconda parte del Codice dedicata ai beni culturali in senso stretto, mentre per quanto riguarda la terza parte del Codice, dedicata ai beni paesaggistici, si riscontra la totale assenza di riferimenti specifici alla materia.

Questo non esclude comunque che le diverse forme dell'architettura rurale possano trovare disciplina giuridica anche in questa parte del Codice in quanto in grado di assumere i connotati di bene paesaggistico, come immobili o complesso di immobili che costituiscono un caratteristico aspetto avente valore estetico o storico culturale.

Come vedremo nei capitoli seguenti, oltre al quadro normativo a livello nazionale e regionale che verrà ampiamente analizzato, possiamo trovare all'interno di altre

normative che non trattano direttamente la materia, forme di tutela dell'architettura rurale in quanto considerata elemento necessario e funzionale all'esercizio della moderna attività agricola.

Eloquente esempio si può trovare nel disciplinare di produzione di un prodotto DOP, la DOP "Farina di castagne della Lunigiana" dove viene imposto per la produzione l'utilizzo di tecniche e metodi tipici della tradizione locale e come luoghi di fabbricazione esclusivamente quelli appartenenti alle forme architettoniche rurali e situate nel luogo di produzione.

Sotto altro profilo nella legge quadro *Disciplina dell'agriturismo* del 20 febbraio 2006, n.96 emerge il ruolo fondamentale svolto dall'architettura rurale nel processo produttivo aziendale in quanto l'attività agrituristica deve svolgersi in locali preesistenti sul fondo e la ristrutturazione degli stessi, deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche della zona.

Ora in seguito alla ormai consolidata concezione di paesaggio come risultato di interazione tra fattori naturali ed antropici, anche gli indirizzi della nuova PAC politica agricola comune sono orientate al rafforzamento del legame tra agricoltura e territorio, indirizzando gli agricoltori a privilegiare forme di produzione agricola di tipo tradizionale, legate all'identità del territorio.

A tal proposito le architetture rurali ottengono specifica menzione nei PSR programmi di sviluppo rurale del Veneto che collocandosi sulla stessa linea della nuova PAC, riconoscono come il patrimonio edilizio rurale del Veneto sia per la sua molteplicità di forme compositive che per il consistente numero di edifici sparsi nel territorio agricolo rappresenti un importante risorsa patrimoniale e funzionale all'interno del processo produttivo dell'impresa agricola.

Come vedremo nei capitoli seguenti le forme di architettura rurale pertanto da un lato trovano specifica tutela in una serie di provvedimenti ad esse dedicati, d'altro lato trovano specifica menzione in tutta una serie di normative che se pur non trattano in maniera diretta la materia, definiscono specifiche misure volte alla tutela e salvaguardia delle costruzioni rurali tradizionali, ricordando come l'obiettivo è quello di un recupero funzionale dell'architettura rurale che si inserisce nel paesaggio agrario

come parte integrante dello stesso, secondo l'ormai consolidata visione del paesaggio come una realtà composita risultato di natura ed interazioni umane.

CAPITOLO I

L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI PAESAGGIO ALLA LUCE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO E DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

1. *L'evoluzione del concetto giuridico di paesaggio*

Il concetto di paesaggio ha subito nel tempo un'evoluzione sotto il profilo della sua percezione e conseguentemente dal punto di vista giuridico.

Il paesaggio visto in passato semplicemente con criteri estetici, che ne davano una connotazione puramente statica, inteso dunque come quadro armonioso, bellezza, naturale è venuto nel tempo ad identificarsi con il territorio e l'ambiente come parte di esso;

per venire infine, all'inizio del nuovo secolo, considerato come una realtà composita, risultato di natura, interazione con attività umane, storia, tradizioni, evoluzione naturale, assumendo così la connotazione di bene culturale. (1)

A tal proposito analizzando la disciplina giuridica si denota come segue l'evoluzione concettuale.

La prima legge organica di natura paesaggistica è la L. 29 giugno 1939, n.1497 *"Protezione delle bellezze naturali"*.

Il legislatore del 1939 fonda la qualificazione di bellezze naturali in termini di prevalenza del criterio estetico, individuando come tali: immobili quali ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza, nonché bellezze panoramiche considerate come quadri naturali.

Impone vincoli consistenti in limitazioni all'uso della proprietà privata ai fini di tutelare tutti gli immobili che per caratteristiche intrinseche costituiscono bellezza naturale.

Una grande novità di questa legge è l'introduzione del piano territoriale paesistico, come strumento per tutelare il patrimonio naturale e paesaggistico, con funzione

1 V., sul punto, N. Ferrucci, *Evoluzione della concezione giuridica di paesaggio*, in *Lezioni di diritto forestale e ambientale*, 2012, pag. 84

ricognitiva.

In tal senso si delinea nella legge del 1939 un concetto di paesaggio puramente estetizzante e gli strumenti di tutela si collocano in chiave statico-conservativa.

Il legislatore, a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, interpretando il cambiamento concettuale di paesaggio che tende sempre più a svincolarsi dalla percezione puramente estetica per dirigersi in un'ottica di concezione territoriale, delinea la legge 8 agosto 1985 n.431 Conversione in legge *disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale "legge Galasso"*.

Si esprime così la volontà normativa di tutelare le risorse naturali di particolare importanza presenti sul territorio.

La norma classifica come beni soggetti a vincolo paesaggistico tutta una serie di territori individuati per categorie morfologiche che si distinguono per il loro particolare pregio naturalistico e paesaggistico.

Risultano come tali:

- a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c. i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-1933, n.1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e. i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i. le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13-3-1976, n.448;

j. i vulcani;

k. le zone di interesse archeologico.

Gli strumenti di tutela adottati dal legislatore sono il piano paesistico e il vincolo paesaggistico:

la legge delega alle regioni il compito di redigere i piani e di sottoporre a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il proprio territorio, con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali;

a sua volta il vincolo paesaggistico non mira ad una conservazione statica del bene ma ad una protezione del relativo valore ambientale con la possibilità di una sua utilizzazione economica secondo il concetto di sviluppo sostenibile.

E' infine a partire dall'inizio del nuovo secolo che si registra un importante cambiamento della concezione di paesaggio, che lo vede svincolarsi in maniera netta dalla sua precedente identificazione con le bellezze naturali e con l'ambiente.

Si delinea così per la prima volta una nozione di paesaggio identificato come bene culturale quale testimonianza e valore di civiltà.

Di pari passo è andato così delineandosi un nuovo panorama legislativo, che trova accoglimento dapprima nella Convenzione Unesco per la protezione del patrimonio mondiale, attraverso l'introduzione dell'idea di paesaggio culturale frutto dell'interazione tra uomo e natura; poi nella Convenzione europea del paesaggio e a livello nazionale nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, testi che verranno trattati nei capitoli seguenti.

Emerge pertanto un quadro normativo che tende a dare al paesaggio una propria autonomia.

2. Il paesaggio nella costituzione italiana

Il paesaggio ha trovato espresso riconoscimento costituzionale all'art 9 della costituzione *la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e*

tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. (2)

La norma è stata interpretata in linea con la concezione di paesaggio dell'epoca accolta dalla legge del 1939.

A seguito della riforma costituzionale del 2000, i riferimenti costituzionali al paesaggio si sono ampliati in linea con l'evoluzione che la concezione giuridica di paesaggio ha subito infatti l'art. 117 attribuisce alla podestà esclusiva dello stato la tutela, mentre inserisce tra le materie di legislazione concorrente stato regioni la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

3. *La Convenzione Europea del Paesaggio*

Come precedentemente accennato, nel panorama internazionale l'evoluzione concettuale del paesaggio trova accoglimento a partire dal ventunesimo secolo: in questo contesto assume particolare rilevanza la Convenzione Europea del Paesaggio (di seguito elencata con l'acronimo CEP), che rappresenta il primo trattato internazionale dedicato espressamente a questo tema.

La CEP, è stata adottata dai Ministri del Consiglio di Europa il 19 luglio 2000, e aperta alla sottoscrizione degli Stati membri, a Firenze il 20 ottobre del 2000, con lo scopo di dare una definizione comune di paesaggio e di promuovere presso le autorità pubbliche degli Stati aderenti l'adozione di provvedimenti in tema di riconoscimento e tutela del paesaggio.

Ora l'idea non è più quella di un paesaggio puramente "statico" visto esclusivamente secondo parametri estetici, bensì come un sistema costituito da elementi naturali, ecologici, culturali, sociali, aventi una fondamentale importanza sulla vita umana e sull'attività economica.

Nella prefazione, la Convenzione individua gli elementi di rilevanza del paesaggio e promuove le politiche necessarie alla salvaguardia e alla gestione del patrimonio

2 V., sul punto, N. Ferrucci, *L'ambiente come valore costituzionalmente protetto*, in *Lezioni di diritto forestale e ambientale*, 2012, pag. 8

paesaggistico come *componente integrante del patrimonio europeo ed elemento fondamentale a garantire la qualità della vita delle popolazioni.*

Di fondamentale importanza è sottolineare come questo accordo riconosca il ruolo dell'elemento antropico, ovvero dell'azione umana nella costruzione e trasformazione del paesaggio ed estenda le sue prescrizioni ad ogni tipologia di paesaggio sia esso naturale, rurale, urbano, periurbano, che abbia in se elementi naturali, artificiali, culturali, nonché il frutto delle loro interazioni.

Da questo punto di vista la Convenzione Europea ha dunque svolto il difficile compito di mettere insieme le esigenze di tutela, "vivibilità" del paesaggio, con la necessità di non estromettere le popolazioni e l'attività antropica da un ruolo attivo nei confronti del paesaggio stesso e della sua evoluzione.

Allo stesso tempo ha sottolineato l'importanza di considerare la qualità e la diversità dei paesaggi europei una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione non basta l'intervento del singolo Stato ma occorre una cooperazione internazionale.

La CEP offre la prima nozione giuridica di paesaggio, definendo come tale quella parte di territorio così come percepito dalle popolazioni ed il cui carattere è il risultato di fattori naturali e/o umani e dalle loro interazioni (3).

Adempiendo alla Convenzione, gli Stati si devono impegnare a riconoscere giuridicamente il paesaggio come componente essenziale nella vita delle popolazioni, quali *espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità.*

Un altro richiamo importante che arriva dalla Convenzione è quello di coinvolgere attivamente le popolazioni e le autorità locali nella realizzazione di piani e politiche paesaggistiche, al fine di confrontare le esigenze pratiche della cittadinanza con quelle di
più ampia scala come la necessità di tutelare aspetti culturali, ecologici, agricoli e socio-

3 V., sul punto, N. Ferrucci, *Il paesaggio come bene culturale: la normativa internazionale*, in *Lezioni di diritto forestale e ambientale*, 2012, pag.87

economici.

In questa direzione la CEP attribuisce alle autorità pubbliche degli Stati aderenti il compito di formulare i principi generali e le strategie che consentano l'adozione di misure finalizzate alla salvaguardia e gestione del paesaggio, intendendo con il termine salvaguardia dei paesaggi, le azioni di conservazione e mantenimento da adottarsi per garantire la tutela degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, derivanti dall'interazione di aspetti naturali e/o dal intervento antropico;

mentre con il termine "gestione dei paesaggi" indica le linee guida volte a garantire uno sviluppo sostenibile ed un governo del paesaggio che sia orientato ad un'armonizzazione dei processi di trasformazione territoriale determinati da cambiamenti economici, sviluppi sociali ecc.

A sua volta la locuzione pianificazione dei paesaggi indica nella CEP tutta quella serie di azioni da attuarsi in maniera previdente al fine di valorizzare, ripristinare, o creare nuovi paesaggi.

La CEP infine richiede agli Stati aderenti di designare gli obiettivi di qualità paesaggistica differenziati in funzione delle diverse tipologie di paesaggio, da elaborare tenendo conto delle aspirazioni della popolazione nei confronti delle caratteristiche paesaggistiche e del loro ambiente di vita (4).

Lo Stato italiano ha dato esecuzione alla Convenzione con la legge 19 gennaio 2006, n.14 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio"*, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000.

4 V., sul punto, N. Ferrucci, *Il paesaggio come bene culturale: la normativa internazionale*, in *Lezioni di diritto forestale e ambientale*, 2012, pag.87

4. *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio*

4.1 *Genesi e finalità*

Come precedentemente accennato il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, accoglie la nuova concezione giuridica del paesaggio che lo vede ora svincolarsi dalla sua identificazione con l'ambiente, per connotarsi come bene culturale e pertanto soggetto a forme di tutela ad hoc.

Il Codice che raccoglie in un unico testo normativo la disciplina dei beni culturali e quella del paesaggio, risulta ripartito in cinque parti ed in particolare: la prima contiene le disposizioni generali, la seconda è dedicata in modo specifico ai beni culturali in senso stretto, la terza affronta il tema dei beni paesaggistici, la quarta contiene le sanzioni relative alla parte seconda e alla parte terza, per finire, la quinta parte è dedicata alle disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore.

Il testo originario del Codice è stato negli anni successivi alla sua emanazione più volte modificato e integrato, secondo le disposizioni sotto elencate ed in particolare:

l. 15 dicembre 2004, n.308 *“Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”* il d.lgs..24 marzo 2006, n.157, *“Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione al paesaggio”*.

Il d.lgs..26 marzo 2008, n.63 *“Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione al paesaggio”*

il d.P.R.9 luglio 2010, n.139 *“Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni”*. (5)

5 V., sul punto, N. Ferrucci, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *Lezioni di diritto forestale e ambientale*, 2012, pag. 89

4.2 *La nozione di bene culturale*

La definizione di bene culturale viene espressa, come già ricordato, nella seconda parte del Codice, dove, all'art 10, vengono identificati come beni culturali, le cose mobili ed immobili che presentino interesse artistico, storico, archeologico, senza alcuna distinzione riguardo la loro appartenenza, possono infatti appartenere ad enti pubblici, ovvero a persone fisiche e giuridiche private. La categoria dei beni culturali è molto ampia e comprende:

piazze, vie, strade, spazi urbani, ville, i parchi e giardini ecc, oltre ad un innumerevole elenco di altri beni mobili ed immobili aventi interesse artistico o storico.

All'art 20 vengono introdotte le relative misure di protezione, ed in particolare il divieto assoluto di danneggiamento o distruzione dei beni culturali, oppure l'attribuzione agli stessi di una destinazione d'uso non consona alle loro caratteristiche e finalità.

Viene comunque consentito realizzare interventi sui beni culturali, ed in particolare all'art 22, è indicato il procedimento di autorizzazione per gli interventi edilizi su beni sottoposti a tutela. Nello specifico l'autorizzazione viene rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni archeologici e culturali e architettonici, la quale presa visione dell'intervento, si pronuncia in merito alla concessione o meno dell'opera da realizzarsi. Inoltre in caso di interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo, come stabilito all'art 23 deve essere trasmesso al Comune competente oltre al relativo progetto anche l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza, in quanto presupposto necessario al rilascio della concessione edilizia.

4.3 *I beni paesaggistici*

Il Codice, all'art. 131, fornisce la definizione giuridica di paesaggio definendo come tale *il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*: tale definizione si allinea a quanto enunciato dalla Convenzione Europea del Paesaggio.

L'individuazione dei beni paesaggistici avviene come già accennato, nella terza parte

del Codice, ed in particolare secondo tre categorie di beni che in vario modo sono classificabili come paesaggistici (6).

La prima categoria di beni paesaggistici viene definita all'art.142, *aree tutelate per legge* e qui il Codice riprende la Legge Galasso con l'elenco dei beni da tutelare di natura geografica, orografica ed ambientale in genere.

La seconda tipologia di beni paesaggistici comprende *gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico* cioè le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; le ville, i giardini e i parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza e non tutelati dalle disposizioni della seconda parte del Codice, in quanto non soggette al regime vincolistico previsto per i beni culturali, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e nuclei storici e per finire, le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. (7)

La terza categoria di beni paesaggistici comprende i beni dotati dei requisiti richiesti per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, soggetti a specifica disciplina d'uso dal piano paesaggistico.

4.4 Il piano paesaggistico

Agli artt. 135,143,144,145 e 146 del Codice sono indicate le finalità, il contenuto e le procedure di elaborazione del piano paesaggistico definendo come spetti alle regioni il dovere di sottoporre a specifica regolamentazione l'uso del proprio territorio, redigendo i piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico territoriali con specifica

6 V., sul punto, N. Ferrucci, *La nozione di paesaggio e i beni paesaggistici*, in *Lezioni di diritto forestale e ambientale*, 2012, pag. 92

7 V., sul punto, N. Ferrucci, *La nozione di paesaggio e i beni paesaggistici*, in *Lezioni di diritto forestale e ambientale*, 2012, pag. 92

considerazione dei valori paesaggistici.

Il piano paesaggistico definisce le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio.

I piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: alla conservazione degli elementi costitutivi i beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate, alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e degli ambiti territoriali.

Nell'ambito delle funzioni del piano vi è anche quella di tipo ricognitivo dove in base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati.
(8)

Altra importante funzione del piano è quella propositiva che si estrinseca nella determinazione per ciascuno degli ambiti nei quali il territorio regionale è diviso, dei cosiddetti obbiettivi di qualità paesaggistica.

4.5 Il vincolo paesaggistico e il regime autorizzatorio.

Il Codice prevede l'imposizione del vincolo paesaggistico sui beni paesaggistici, che comporta a carico del soggetto proprietario, possessore o detentore del bene vincolato o di quelli che si trovano all'interno di aree vincolate, la soggezione ad un particolare regime autorizzatorio e sanzionatorio. (9)

8 V., sul punto, D. Cattaneo, *Il piano paesaggistico*, in presentazione del corso di pianificazione ecologica del territorio, corso di laurea magistrale in Scienze Forestali e Ambientali, anno accademico 2015-2016, pag.59

9 V., sul punto, N. Ferrucci, *Il vincolo paesaggistico*, in *Lezioni di diritto forestale e ambientale*, 2012, pag. 96

A tal proposito il Codice impone all'art. 146, a tali soggetti il divieto di distruzione del bene vincolato, ovvero di apportarne modifiche non conformi ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Nei casi in cui si vogliono apportare modifiche al bene le stesse sono subordinate al rilascio di una preventiva autorizzazione paesaggistica; provvedimento che costituisce un atto autonomo e presupposto per la concessione di altri titoli abilitativi atti a legittimare l'intervento urbanistico-edilizio.

Esistono due regimi per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che sono: l'ordinaria e la semplificata, la loro distinzione viene definita dal Codice in base al tipo di intervento da eseguirsi. Alcune specifiche attività, tassativamente elencate dal Codice sono esenti dalla preventiva autorizzazione paesaggistica.

4.6 *Le sanzioni*

Nella parte quarta del Codice viene trattata la materia le sanzioni, che comprende sanzioni sia di tipo amministrativo che di tipo penale.

Dal punto di vista penale alla luce dell'art. 181 del Codice, chiunque esegua lavori su beni paesaggistici in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa è perseguibile penalmente con l'arresto, ovvero il pagamento di un'ammenda, oltre all'obbligo della rimessione in pristino dei luoghi.

Dal lato delle sanzioni amministrative l'art 167 del Codice prevede che in caso di violazione degli obblighi previsti dal titolo I della sua parte terza, l'autorità amministrativa imponga la rimessione in pristino a spese del trasgressore, dello stato dei luoghi. (10)

10 V., sul punto, N. Ferrucci, *Il regime sanzionatorio: le sanzioni amministrative*, in *Lezioni di diritto forestale e ambientale*, 2012, pag. 111

CAPITOLO II

LA TUTELA DELL'ARCHITETTURA RURALE ALLA LUCE DELLA NORMATIVA NAZIONALE

1. *La nozione giuridica di architettura rurale.*

L'ormai acquisita visione del paesaggio come realtà composta, risultato di natura ed interazione della stessa con le attività umane, si denota chiaramente nel paesaggio agrario che risulta plasmato dalla mano dell'agricoltore sotto il profilo ambientale, storico, culturale, architettonico.

Chiaro esempio sono le multiformi tracce di cultura lapidea, dalle dimore nobiliari di campagna, alle ville e per finire alle diverse tipologie di architettura rurale, dai ponticelli ai muretti a secco che delimitano i confini o i terrazzamenti, agli edifici destinati all'esercizio dell'attività agricola, o adibiti ad abitazione dell'agricoltore e della sua famiglia.

Risulta utile prima di svolgere un'analisi giuridica della nozione di architettura rurale, una riflessione sul significato terminologico di architettura rurale a confronto con la definizione di edilizia rurale.

In tal senso un'indagine dal punto di vista tecnico della materia pare di fondamentale importanza come partenza per un'analisi giuridica.

La prima distinzione opportuna è quella che vede differenziare il complesso architettonico, ritenuto come tale in quanto avente una valenza culturale e costruito secondo determinati canoni compositivi, dall'edificio *tout court*. (11)

Altra importante differenziazione che può essere colta dagli scritti dei grandi maestri dell'architettura e che connota l'architettura in maniera diversa rispetto all'edilizia, è la considerazione, se pur ardita, secondo la quale l'architettura viene considerata come tale, oltre che per la propria progettazione secondo le antiche regole vitruviane, anche nel caso di forme di edilizia prive di progetto nelle quali rientrano i complessi rurali di

11 V., sul punto N. Ferrucci, *Profili giuridici dell'architettura rurale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2014 pag.686.

collina e di montagna che abbiano un importante ruolo in quanto testimonianza per le proprie caratteristiche intrinseche di identità del luogo. (12)

Passando ora a trattare la materia dal punto di vista giuridico, si nota come le svariate forme di architettura rurale, per loro natura caratterizzate da costruzioni aventi carattere puramente funzionale all'attività agro-pastorale e testimonianza di una cultura povera talora basata su una sussistenza minimale, pur rappresentando una caratteristica identitaria del luogo, in virtù delle proprie caratteristiche intrinseche sopracitate, per lungo tempo non hanno riscontrato alcun interesse sul piano legislativo, che ha focalizzato principalmente la propria attenzione sulla regolamentazione del costruire in zona agricola, normando la materia in maniera più generale dal punto di vista urbanistico.

In ciò la dottrina (Ferrucci) ha rilevato un riflesso della concezione del paesaggio, ora come abbiamo visto superata, che lo identificava con criteri puramente estetici e ambientali: spingendo così il legislatore a focalizzare la propria attenzione su elementi aventi caratteristiche di tipo ambientale all'interno del paesaggio rurale, e su tutti quelli edifici che distinguendosi per le proprie caratteristiche architettoniche e per la loro non comune bellezza, possono essere considerate come bellezze naturali.

A tali categorie di beni ritenuti "degni" di tutela il legislatore aveva esteso i regimi vincolistico e pianificatorio, tralasciando l'architettura rurale, che ha visto di conseguenza nel secolo scorso un progressivo deperimento.

Inoltre a seguito della modernizzazione e meccanizzazione dell'attività agricola è radicalmente cambiato il modo di costruire in ambiente rurale, ispirandosi a modelli costruttivi di tipo produttivo od industriale.

Ed infine il progressivo espandersi dell'edificazione in aree periurbane è andato progressivamente con l'inglobare le originarie costruzioni rurali presenti nel territorio, urbanizzando gran parte del territorio agricolo che ha via via perso i propri connotati tradizionali.

12 V., sul punto N. Ferrucci, *Profili giuridici dell'architettura rurale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2014 pag. 686

Solo in periodi più recenti e sulla scia di un progressivo cambiamento concettuale della nozione di paesaggio che lo vede svincolarsi dalla sua identificazione secondo canoni puramente estetici per connotarsi concettualmente come bene culturale, quale risultato di interazione tra attività umana e natura, sul piano giuridico si registra una maggiore attenzione all'architettura rurale ed è andato sviluppandosi così un certo interesse alla tutela e valorizzazione delle sue molteplici espressioni, ora viste in sinergia e quali parte integrante del paesaggio agrario e aventi quindi un'importanza e una valenza culturale.

Da ciò emerge che un paesaggio può essere definito come tale grazie alla sinergia delle diverse componenti uomo e natura, dove l'architettura rurale è chiaro esempio dell'azione antropica sull'ambiente, vista come parte integrante del paesaggio e non semplicemente dal punto di vista urbanistico.

Concetto che risulta ribadito nella legge regionale 12 dicembre 2006, n.22, della Regione Campania *Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale*, che avvalorata il ruolo svolto dalle tipologie di architettura rurale tradizionale come elemento fondamentale nel percorso di promozione e pianificazione del paesaggio campano, in linea con la Convenzione europea del paesaggio. (13)

2. *La legge 24 dicembre 2003, n.378 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.*

2.1 *Genesi e finalità*

Come abbiamo visto, il cambiamento concettuale della nozione di paesaggio, che di pari passo è seguito da un'evoluzione sul piano normativo all'inizio del nuovo secolo, si è tradotto anche in un diverso orientamento adottato dal legislatore nei confronti dell'architettura rurale.

13 V., sul punto N. Ferrucci, *Profili giuridici dell'architettura rurale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2014, pag. 687

Ciò emerge con particolare evidenza nella legge 24 dicembre 2003, n.378 *Disposizioni per la tutela e valorizzazione dell'architettura rurale*, che si pone come finalità la salvaguardia e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo, che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.

Si nota come la normativa si "rivolga" in maniera diretta all'architettura rurale, distinguendola dall'edificio *tout court*, includendo all'interno di questa nozione, una vasta serie di costruzioni rurali, aventi come requisiti, una certa storicità data dall'epoca della costruzione ed il ruolo fondamentale di essere testimonianza della tradizione e dell'economia rurale della zona.

In tal modo l'architettura rurale è vista come parte integrante del paesaggio, in linea con una concezione paesaggistica e non urbanistica della stessa, pertanto meritevole di tutela e salvaguardia in quanto parte del paesaggio circostante e non meramente in quanto agglomerato o edificio di pregio.

Sono previste tra le finalità della legge, al fine di dare concreta attuazione alle azioni di tutela e salvaguardia, specifici benefici economici rivolti alle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale, individuate con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i Beni e le attività culturali e il turismo di concerto con i Ministri delle Politiche agricole e forestali e dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta delle regioni interessate.

Il provvedimento definisce inoltre i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali dei fabbricati rurali tradizionali, al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, con particolare riferimento alle loro modalità di esecuzione.

2.2 Programmazione degli interventi.

La legge, all'art 2, attribuisce alle regioni e alle provincie autonome nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione territoriale, in sinergia con le Soprintendenze per

i beni e le attività culturali, il compito di individuare sul proprio territorio gli insediamenti aventi la qualifica di architettura rurale; viene inoltre attribuito alle regioni in sede di

pianificazione il compito di stabilire opportune misure volte al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle caratteristiche storiche, costruttive, architettoniche e ambientali di tali insediamenti.

Il tutto reso possibile grazie alla predisposizione di appositi programmi, di norma triennali, che risultano fra l'altro condizione necessaria per poter accedere alle risorse finanziarie previste agli art. 3 e 4 del provvedimento.

I piani devono essere redatti sulla base di criteri e principi direttivi volti a definire gli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali dei fabbricati rurali tradizionali.

Il fine è quello di assicurare il risanamento conservativo, ovvero un recupero che non alteri le originarie caratteristiche e forme, nonché il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole.

Si nota in questo punto come la norma non ponga vincoli restrittivi e di assoluta tutela conservativa, bensì vi è la possibilità di recuperare in maniera funzionale l'originaria architettura rurale, tenendo conto anche delle moderne esigenze tecnologiche in agricoltura, con la possibilità di "affiancare" alle originarie costruzioni nuovi volumi, senza alterare le caratteristiche storiche e tipologiche dell'edificio e del territorio cui si trova.

Concetto questo ulteriormente ribadito nel medesimo articolo, alla voce previsione di incentivi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso dei fabbricati rurali, che prevede non solo la tutela del fabbricato in quanto tale, ma anche quella delle aree circostanti, salvaguardando inoltre i tipi e metodi di coltivazione tradizionale, facendo in tal senso particolare riferimento alla promozione dell'insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.

I piani sono inoltre chiamati ad individuare le modalità di approvazione dei singoli interventi, dei relativi piani finanziari, definendo inoltre gli strumenti di verifica a riguardo dell'utilizzo delle risorse finanziarie e dell'esecuzione degli interventi stessi.

2.3 Sostegno finanziario agli interventi.

La norma si propone di incentivare concretamente la tutela e la valorizzazione delle costruzioni rurali, prevedendo a tale scopo di contribuire all'attuazione dei piani attraverso un fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale. Viene prevista un'assegnazione annuale di risorse finanziarie al fondo, che vengono successivamente ripartite tra le regioni, anche in base agli interventi effettivamente approvati.

E' comunque delegato alle regioni e province autonome la gestione delle proprie quote di fondo, unitamente alle proprie risorse, ed eventualmente alle risorse previste all'art 5 "sponsorizzazioni".

Le regioni, nella gestione finanziaria delle risorse assegnate, concedono contributi a soggetti proprietari di edifici e fabbricati rurali, per eventuali interventi di recupero fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

I contributi vengono erogati in base allo stato di avanzamento dei lavori e non sono cumulabili con altri contributi pubblici.

La concessione del contributo risulta inoltre subordinata ad un'apposita convenzione che prevede la non trasferibilità degli immobili da parte del proprietario beneficiario per almeno un decennio, l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni edilizie per la realizzazione delle opere, la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori con sottoscrizione da parte del proprietario.

E' prevista in tale disposizione la possibilità di revoca del contributo a causa del mancato inizio dei lavori entro sei mesi dal rilascio delle autorizzazioni, o per lavori eseguiti in difformità rispetto al progetto approvato.

Come già accennato, all'attuazione dei programmi possono concorrere economicamente secondo quanto previsto all'art. 5, del provvedimento, anche sponsorizzazioni private, lasciti ed erogazioni liberali volti alla tutela e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale, ricadenti nel territorio regionale, fondi questi che andranno ad integrare le risorse regionali.

3. *Il decreto ministeriale 6 ottobre 2005, Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi ai sensi della legge 24 dicembre 2003 n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale.*

3.1 *Genesi e finalità*

Il decreto 6 ottobre 2005, approvato dal Ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole e forestali e il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, redatto su proposta delle regioni e delle provincie autonome, amplia e approfondisce quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2003, n.378, ponendo particolare riguardo agli aspetti tecnico-scientifici della realizzazione degli interventi.

In particolare il decreto, all'art 1, definisce come architettura rurale, gli edifici ed insediamenti realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che siano testimonianze significative sotto gli aspetti storici, antropologici ed urbanistici del territorio, nonché della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali e dell'evoluzione del paesaggio.

Emerge in questo punto della norma un importante aspetto, atto a dare una dignità propria di architettura rurale a quei fabbricati che, se pur realizzati con forme di edilizia spontanea, a volte prive di progetto, risultano nel loro complesso come caratteristiche identitarie di un paesaggio e pertanto meritevoli di tutela e valorizzazione. (14)

A maggior ragione, il decreto stabilisce che rientrano nelle suddette tipologie, gli spazi adibiti alla residenza ed alle attività agricole, gli elementi distintivi e costitutivi delle tipologie di architettura rurale, e in particolare le recinzioni degli spazi destinati all'attività agricola, le pavimentazioni delle aree aperte, residenziali o funzionali all'attività produttiva.

14 V., sul punto N. Ferrucci, *Profili giuridici dell'architettura rurale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2014 pag. 686

Anche la viabilità rurale storica, i sistemi di canalizzazione, di irrigazione, i sistemi di contenimento come i terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali, sono da considerarsi architettura rurale.

Emerge con tutta evidenza dal dettato normativo come l'architettura rurale non è più considerata come singolo edificio, bensì come gli interventi antropici, che hanno modificato il territorio e che risultano parte integrante del paesaggio agrario.

Si accoglie così ancora una volta il concetto di un paesaggio come frutto di interazioni e sinergie tra attività umane e natura, di cui gli insediamenti rurali risultano parte integrante e indissolubile.

3.2 Interventi ammissibili.

Il decreto, all'art 2, definisce sotto l'aspetto tecnico i concetti di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale, e stabilisce che i beni appartenenti alle tipologie di architettura rurale che rivestono un interesse storico, artistico o entoantropologico previsto dall'art.10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n.42, risultano assoggettati alle relative disposizioni di tutela.

Gli interventi su beni appartenenti a tali categorie sono pertanto disciplinati dagli articoli 20 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Agli altri immobili comunque ascrivibili alle tipologie di architettura rurale si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica e edilizia, nel rispetto e valorizzazione degli stessi, mirando ad un recupero funzionale con interventi che non alterino le loro caratteristiche storiche e architettoniche.

Il decreto stabilisce che sono ammissibili al contributo previsto dalla Legge, tutta una serie di interventi che abbiano come chiara finalità la tutela e valorizzazione dell'architettura rurale, definendo come prioritari gli interventi volti alla ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo, e in particolare tra immobili e terreni agrari.

Possono pertanto accedere al contributo solo gli interventi che mantengano riconoscibili le caratteristiche storico-antropologiche e un uso compatibile con le

caratteristiche originarie.

In particolare previa, redazione di adeguati studi quali parte integrante del progetto architettonico e preposti a documentare i caratteri storico-architettonici e costruttivi del fabbricato rurale, risulta possibile lo spostamento minimo in verticale dei solai interni, nei soli casi in cui le altezze esistenti rendano i locali non idonei alle destinazioni d'uso abitative, produttive od aziendali.

La ricomposizione e riorganizzazione degli spazi interni deve avvenire nella misura strettamente necessaria all'adeguamento tecnologico e funzionale.

Le modifiche di destinazione d'uso possono avvenire purché comprovate da esigenze abitative, produttive o aziendali, fatta salva la circostanza che non compromettano l'immagine architettonica e storica.

Viene concessa inoltre la ricostruzione di edifici non più abitati o inutilizzati e comunque secondo i limiti planimetrici e volumetrici deducibili dallo stato attuale dei luoghi.

Gli interventi devono essere realizzati secondo forme rispecchianti le tradizioni tipologiche del luogo e devono in ogni caso essere coerenti con il mantenimento della struttura architettonica e del tessuto insediativo.

E' possibile l'aggiunta di parti nuove purché necessarie all'esercizio dell'attività agricola e compatibili con la parte esistente, nel rispetto delle tradizioni locali.

Non sono pertanto ammesse modifiche come la realizzazione di sopraelevazioni, scale esterne, logge, ovvero la creazione di nuove aperture che alterino significativamente l'aspetto esteriore dell'edificio.

Sono ammessi interventi di riuso funzionale all'esercizio dell'attività agricola, a patto di una comprovata necessità aziendale legata al mantenimento dell'attività stessa.

A tal fine è consentita l'aggiunta di parti nuove purché compatibili con il fabbricato esistente e conformi alle tradizioni edilizie locali.

Si denota una spiccata volontà normativa di conservare le forme dell'architettura rurale, in quanto parti distintive di quel particolare paesaggio, con la possibilità di adeguare i fabbricati rurali alle moderne esigenze tecnologiche, "quelle del fare agricoltura moderna".

Il concetto viene maggiormente “rinforzato” all'art 3, dove vengono definite in maniera specifica le modalità di intervento volte al recupero del patrimonio architettonico rurale.

Si specifica che i materiali da utilizzarsi negli interventi di recupero debbano essere riconducibili alla tradizione locale, inoltre nel caso di ricostruzione di murature, queste sono da realizzarsi secondo le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali.

Per quanto riguarda le strutture orizzontali, ovvero i solai e le coperture, devono di regola essere mantenute nelle loro caratteristiche costruttive; il loro eventuale recupero o ripristino deve essere attuato con tecniche definite in continuità con le caratteristiche costruttive estetiche e tradizionali.

Questo vale anche per quanto riguarda gli elementi accessori dell'edificio come comignoli, gronde, doccioni.

Viene comunque ammesso, sempre nel rispetto delle sopracitate disposizioni, un totale rifacimento per esigenze di adeguamento sismico delle strutture.

Per le facciate esterne degli edifici, ci si deve attenere al mantenimento delle caratteristiche originarie, mantenendo dove possibile i materiali originari e con riferimento ai fabbricati antecedenti al XIX, in caso di ripristino dei materiali esterni, ci si deve basare su precise tecniche di restauro e viene comunque di norma vietata la rimozione di intonaci tradizionali.

Il rinnovo degli infissi esterni deve garantire omogeneità del complesso architettonico, a tal fine dovranno essere utilizzati, elementi propri dell'edilizia rurale, pertanto ante, scuri e persiane non potranno essere realizzati in materiale plastico, alluminio e quant'altro.

Le pavimentazioni tradizionali degli spazi aperti o porticati, ammattonati, lastricati, ciottolati, nonché gli elementi di recinzione, muri, barriere, steccati; devono essere mantenuti, restaurati e ripristinati, evitando la loro sostituzione con materiale non conforme.

Risulta ammesso l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici, purché non alterino la struttura e l'immagine complessiva del complesso architettonico.

3.3 Il Comitato paritetico per l'architettura rurale.

Al fine di garantire una corretta e agevole applicazione delle sue disposizioni, il decreto ha istituito il Comitato paritetico per l'architettura rurale, costituito da tre rappresentanti del Ministero per i Beni e le attività culturali, un rappresentante del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e cinque rappresentanti della Conferenza Stato Regioni.

Al Comitato sono attribuite funzioni di studio e analisi delle problematiche riguardanti l'architettura rurale, di formulazione di proposte al Ministero per i Beni e le attività culturali, consultive e di Osservatorio nazionale per l'architettura rurale.

Da segnalare come all'art 5 sia prevista la possibilità per le regioni di stipulare accordi con i competenti uffici ministeriali del Ministero per i Beni e le attività culturali, al fine di procedere in modo congiunto a individuare gli insediamenti rurali presenti nel proprio territorio e ad elaborare programmi di recupero, valorizzazione e riqualificazione.

4. La direttiva 30 ottobre 2008 Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale.

4.1 Genesi e finalità

La direttiva è emanata dal Ministero dei Beni e delle attività culturali, ai sensi del combinato disposto dell'art.4, comma 3, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e dell'art.2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n.378.

La finalità del provvedimento è quella di salvaguardare e valorizzare le diverse tipologie di architettura rurale, garantendo la conservazione delle relative caratteristiche storiche e tipologiche.

E' prevista l'attuazione di programmi di intervento con l'obbiettivo del recupero funzionale e del risanamento conservativo delle costruzioni stesse, nonché della tutela

delle aree circostanti, preservando anche le metodologie di coltivazione tradizionali. La direttiva, come le precedenti normative analizzate, identifica come edifici riconducibili all'architettura rurale, tutti quei fabbricati realizzati tra il XIII ed il XIX secolo, costituenti testimonianza significativa della storia e delle rispettive economie rurali.

Rispetto alla normativa precedente, il decreto pone maggior attenzione all'aspetto finanziario, ovvero di programmazione degli interventi.

4.2 Programmazione e finanziamento degli interventi

Spetta alle regioni e alle provincie autonome nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, il compito di individuare in sinergia con le Soprintendenze, gli insediamenti dell'architettura rurale valevoli di attenzione.

La finalità è quella di predisporre appositi programmi triennali, volti a definire le forme di intervento e le modalità di incentivazione atte a consentire la realizzazione degli obiettivi di tutela e valorizzazione.

Il provvedimento indica come nell'ambito del programma finanziario regionale, ed in coerenza con i piani di sviluppo rurale, i programmi regionali devono recepire e ulteriormente specificare le finalità di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale, definendo le politiche generali di tutela anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale.

I programmi regionali provvedono in particolar modo a stabilire le strategie d'azione e le modalità di approvazione degli interventi necessari alla realizzazione degli obiettivi di tutela e valorizzazione.

La norma prevede l'assegnazione a soggetti pubblici e privati, di benefici finanziari previsti dalla legge, ai sensi dell'art 3 della legge 24 dicembre, precedentemente analizzata.

Vengono definiti i requisiti di ammissibilità delle richieste di contributo, secondo quanto stabilito agli art. 2 e 3 del decreto 6 ottobre 2005, si stabiliscono inoltre le tipologie dei contributi da assegnare e le percentuali massime di finanziamento

ammissibili: secondo quanto già precedentemente enunciato dalla legge n.378/2003, non potranno superare l'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta, verranno erogati in base allo stato di avanzamento dei lavori e non potranno essere cumulati con altri finanziamenti pubblici riguardanti lo stesso intervento.

Sempre sotto l'aspetto finanziario le regioni, possono approvare intese, con fondazioni bancarie, con altre amministrazioni pubbliche, o soggetti privati, al fine di garantire un maggior apporto economico per la realizzazione degli obiettivi del programma.

Si possono pertanto realizzare dei co-finanziamenti degli interventi, sempre nel rispetto degli strumenti pianificatori e urbanistici, che vengono recepiti nella proposta di programma e la loro conferma risulta necessaria al fine dell'approvazione dei medesimi.

Secondo quanto stabilito dall'art 3 della legge 378/2003, le risorse finanziarie appartenenti al fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, vengono ripartiti tra le regioni, in base ai programmi regionali, comunque in maniera proporzionale alle richieste di finanziamento degli interventi approvati in sede regionale e in rapporto alla parte di risorse messe a disposizione dalle singole regioni.

Viene data alle regioni la possibilità nel corso del triennio di validità del programma approvato, di rimodulare i finanziamenti, anche con un'integrazione dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono inoltre anticipare o rinviare l'attuazione degli interventi, a seconda dello stato progettuale dell'opera e dalle condizioni di attuabilità degli interventi medesimi.

Allo scopo di controllare la regolare ed effettiva esecuzione degli interventi finanziati, le regioni eseguono la verifica dell'esecuzione dei programmi sia sulla base della documentazione attestante i risultati raggiunti e lo stato di avanzamento dei lavori fornita dai beneficiari dei contributi, sia mediante richieste di integrazioni e chiarimenti atti ad accertare il regolare utilizzo delle risorse, nonché eseguendo controlli in loco e a campione.

4.3 Attuazione dei programmi e bando di selezione

Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai programmi triennali, le regioni approvano durante il triennio appositi bandi vedi allegato A, per stabilire a quali interventi erogare i finanziamenti.

I bandi specificano in particolare, i requisiti necessari al finanziamento e i soggetti aventi facoltà di richiedere domanda di contributo, oltre a termini e modi di presentazione della domanda.

Sono definiti anche i criteri di selezione e valutazione delle richieste e la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli interventi prescelti.

La norma stabilisce che a pronunciarsi sui suddetti punti ai fini di esaminare le richieste ed esprimere un giudizio siano apposite commissioni di valutazione, composte e nominate secondo il programma regionale.

Al fine del rilascio del contributo, le domande devono essere corredate da uno studio di fattibilità che deve specificare il tipo di intervento, le principali caratteristiche progettuali e dare indicazioni su tempi e metodi previsti.

Inoltre è necessario un piano finanziario, comprendente un'analisi dei costi e un'indicazione delle risorse private e pubbliche da utilizzarsi per la realizzazione dell'intervento.

Viene richiesta anche la valutazione degli effetti significativi sotto il profilo paesaggistico-ambientale e sul contesto rurale dell'intervento, oltre alle certificazioni comunali dichiaranti la conformità dell'intervento al piano urbanistico.

La legge, riprendendo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2 della legge n.378/2003, contempla particolari disposizioni in merito all'assegnazione dei contributi, che risultano subordinati alla stipula di una convenzione che prevede in particolare la non trasferibilità dell'immobile beneficiario per almeno un decennio dall'avvenuto rilascio delle concessioni per la realizzazione dell'opera.

Il preventivo di spesa è redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario.

Le regioni hanno sempre la possibilità di revocare il contributo in caso di mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalle varie concessioni autorizzative, o in presenza di lavori

difformi rispetto al progetto approvato.

La convenzione può inoltre contenere delle condizioni che prevedano la pubblicità ed eventuali soggetti co-finanziatori privati in base al tipo di contributo fornito.

CAPITOLO III
L'ARCHITETTURA RURALE NELLA NORMATIVA REGIONALE DEL
VENETO

1. *La legge regionale del Veneto 12 dicembre 2003, n.40 Nuove norme per gli interventi in agricoltura, in cui all'art 39 Recupero del patrimonio edilizio rurale.*

1.1 *Genesi e finalità*

Il pacchetto di provvedimenti a livello nazionale sull'architettura rurale precedentemente analizzato, riveste un ruolo importante in questa materia:

al di fuori di esso, infatti, il quadro normativo di riferimento risulta molto frammentato: Sono infatti reperibili solo sporadiche disposizioni collocate all'interno di altri provvedimenti normativi di più ampia portata e per lo più di materia urbanistica, agraristica, paesaggistica, che tendono a dare maggior rilevanza all'edilizia rurale interessandosi poco alla particolarità dell'architettura rurale.

D'altro canto la normativa nazionale sopra analizzata sul piano operativo non ha riscosso un grande interesse a causa di una sostanziale inerzia da parte delle regioni nella relativa attuazione (15).

La legge regionale del Veneto 12 dicembre 2003, n.40, *Nuove norme per gli interventi in agricoltura*, ha tra le sue finalità quella di concedere aiuti per il recupero dei fabbricati rurali tradizionali, non solo agli imprenditori agricoli per interventi su fabbricati rurali facenti parte dei fattori produttivi dell'impresa agricola, ma anche ad ogni altra categoria di soggetti, limitatamente a interventi finalizzati al recupero dei fabbricati rurali destinati a residenza del soggetto beneficiario degli aiuti. (16)

15 V., sul punto N. Ferrucci, *Profili giuridici dell'architettura rurale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2014 pag. 689

16 V., sul punto N. Ferrucci, *Profili giuridici dell'architettura rurale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2014 pag. 692

1.2 *Recupero e conservazione del patrimonio edilizio rurale.*

La legge 40/2003, "*Nuove norme per gli interventi in agricoltura*", al capo II *Aiuti per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale*, all'art 38 prevede norme per la conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico-archeologico.

Allo scopo di migliorare e valorizzare il patrimonio rurale e le sue caratteristiche tradizionali, vengono concessi aiuti per interventi di conservazione su elementi non produttivi delle imprese agricole, come manufatti di interesse storico e tradizionali per l'aspetto paesaggistico del luogo.

La norma prevede con maggior dettaglio all'art 39 *Recupero del patrimonio edilizio rurale*, misure finalizzate a limitare il consumo di suolo e contenere i consumi energetici, concedendo aiuti per il recupero dei fabbricati rurali tradizionali.

Possono usufruire degli aiuti, per interventi su fabbricati rurali aventi finalità produttiva, gli imprenditori agricoli ed ogni altra categoria di beneficiari, limitatamente ad interventi finalizzati al recupero di fabbricati rurali, aventi destinazione di residenza del beneficiario medesimo.

I contributi possono essere concessi in misura massima del sessanta per cento della spesa sostenuta, ma può arrivare ad un cento per cento della spesa nel caso di utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche del fabbricato.

Questa legge ha subito recentemente alcune modifiche e integrazioni ad opera della legge regionale 7 novembre 2013, n.26 *Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n.40.*

Gli articoli sopracitati ovvero l'articolo 38 e 39 restano invariati, vengono altresì modificati, gli articoli 44,45,72.

Vengono invece abrogati gli articoli, 47,48,49.

2. La legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n.11 e la tutela dei fabbricati rurali nei piani di governo del territorio del Veneto

2.1 Genesi e finalità

Con la legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (BUR n.45/2004), la Regione Veneto stabilisce criteri, indirizzi e contenuti degli strumenti di pianificazione per il raggiungimento di varie finalità, tra le quali la tutela del paesaggio rurale e delle identità storico-culturali, (art 2).

Alla luce della legge n.11 del 2004, la pianificazione territoriale si articola gerarchicamente in:

- Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
- Piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI), che costituiscono il piano regolatore comunale, piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanistici attuativi (PUA).

Rispetto agli aspetti ambientali ed edilizi del territorio agricolo, i precedentemente citati livelli di pianificazione urbanistica territoriale, tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza, perseguono obiettivi diversificati.

In particolare tra le finalità del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale, di cui all'art 24, si pone quella di dare indicazioni circa i criteri per la conservazione dei beni culturali, architettonici, nonché la tutela storico culturale delle identità dei luoghi e vengono indicate le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione dei valori paesistici.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, sempre con riferimento agli aspetti paesaggistico e ambientali, fornisce delle indicazioni generali di cui all'art 22, sulle strategie di salvaguardia del patrimonio agro-forestale.

La legge stabilisce che sia il livello di pianificazione territoriale comunale "a farsi carico" di indicare le linee guida per la redazione del quadro conoscitivo e delle proposte progettuali, finalizzate alla redazione del piano di assetto del territorio PAT, per quanto

attiene le zone agricole.

2.2 Tutela dell'architettura rurale

Al titolo V *Tutela ed edificabilità del territorio agricolo*, l'art 43 comma 1, attribuisce al Piano di Assetto del Territorio, ai fini della tutela del territorio agricolo e dell'architettura rurale, il compito di individuare gli edifici con valore storico-ambientale e le destinazioni d'uso compatibili, le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti con particolare attenzione a quelli sopracitati.

Inoltre nel PI, piano degli interventi, si individuano le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto stabilito dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale di cui sopra.

Si nota in tal senso una volontà di tutelare e salvaguardare i fabbricati rurali con appositi limiti posti in sede di governo del territorio a livello comunale.

All'art 44 *Edificabilità*, viene inoltre stabilito che gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e PI, ai sensi dell'art 43, dove si indica come gli stessi siano sempre consentiti, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria.

Si esprime così una volontà normativa di tutela dei fabbricati rurali in un'ottica più ampia di conservazione del paesaggio agrario tradizionale, espressa in particolar modo all'art 17, comma 2, lettera e, dove si precisa come nel PI siano definite le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare.

Pertanto ogni intervento dovrà essere conservativo, ovvero rifiutare ogni tecnologia ed ogni trasformazione, con un rispetto quasi integrale della struttura edilizia rurale originaria, nonché essere moderatamente innovativo, con introduzione equilibrata delle tecnologie fondamentali e conservazione dei caratteri tipologici compositivi e strutturali.

Può essere prevista inoltre l'introduzione, se necessario, di spazi nuovi chiaramente

distinguibili rispetto al corpo originario.

Anche il Piano di Assetto del Territorio, in linea con le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 Ottobre 2000), e del Codice dei beni culturali e del paesaggio, deve concorrere ad integrare il paesaggio nella pianificazione urbanistica, adottando misure specifiche finalizzate a salvaguardare e gestire gli aspetti paesaggistici del proprio territorio, nell'accezione culturale e dinamica di paesaggio accolta dalla Convenzione e dal Codice.

Ed è proprio il territorio rurale che si caratterizza maggiormente per l'interazione dei fattori naturali e umani, dove il paesaggio rurale risulta espressione d'un progetto di colonizzazione del territorio, il cui valore visivo deriva dal significato culturale delle sue componenti.

Anche l'intero patrimonio locale di architettura rurale, costituito oltre che da immobili con valore culturale, anche da altri edifici e manufatti rurali con valore storico e testimoniale, sono da considerare parte integrante del paesaggio rurale, in quanto espressione culturale della presenza antropica nel territorio agricolo.

Pertanto il PAT, dopo aver svolto un'analisi conoscitiva e ricognitiva del territorio, dovrà indicare le azioni di salvaguardia finalizzate alla conservazione e al mantenimento degli aspetti caratteristici e significativi del paesaggio, ivi comprese le forme di architettura rurale.

Tale norma ha subito delle modifiche ad opera della legge regionale 6 Giugno 2017, n.14 (Bur n. 55/2017) *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n11.*

CAPITOLO IV

LA TUTELA NORMATIVA INDIRECTA DELL'ARCHITETTURA RURALE

1. *La tutela dell'architettura rurale nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.*

1.1 *Considerazioni generali*

Si evince dalla precedente analisi normativa come l'architettura rurale venga a qualificarsi come elemento paesaggistico-culturale e diventi parte integrante di un determinato paesaggio risultato dell'interazione tra fattori naturali e antropici.

Pare pertanto necessaria un'analisi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (comunemente denominato Codice Urbani), al fine di verificare l'esistenza di norme specifiche a tutela e salvaguardia dell'architettura rurale in quanto considerata bene paesaggistico.

1.2 *Tutela dell'architettura rurale in quanto bene culturale*

In realtà nel Codice sembra che vi sia un'inversione di marcia rispetto al percorso evolutivo che lo ha preceduto in quanto l'architettura rurale viene espressamente presa in considerazione solo nella seconda parte dedicata ai beni culturali in senso stretto. (17)

Infatti l'art. 10, comma 3, lett. a), definisce: *come beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:*

le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

e il comma 4, lett. l) dello stesso articolo comprende tra i beni culturali:

17 V., sul punto N. Ferrucci, *Profili giuridici dell'architettura rurale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2014 pag. 693

le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Emerge pertanto dalla lettura di tale disposizione come le varie tipologie di architettura rurale possano entrare a pieno titolo nella categoria dei beni culturali a condizione di rivestire interesse storico o etnoantropologico ed essere testimonianza dell'economia rurale tradizionale.

Dunque, requisito necessario per ricevere la qualifica di bene culturale è la dichiarazione di interesse culturale, così come previsto dall'art 13, *che recita:*

La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3, che definisce bene culturale:

le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi dallo Stato, dalle regioni e da altri enti pubblici territoriali nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici, pertanto appartenenti a privati.

L'articolo 10 comma 3 classifica inoltre come bene culturale:

le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a cause del loro riferimento alla storia politica, militare, alla letteratura, all'arte, alla scienza, alla tecnica, all'industria e alla cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

L'obiettivo della norma è dunque quello di accertare la rispondenza del bene ai sopracitati punti; detta dichiarazione, atto finale di un lungo procedimento amministrativo disciplinato all'art 14, è trascritta nei pubblici registri immobiliari con efficacia reale, e con immediata applicazione delle misure di protezione e conservazione indicate dall'art 20, che recita:

"I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio

alla loro conservazione". (18)

In questi termini si profila per l'architettura rurale la possibilità di essere assoggettata in quanto bene culturale a tutta una serie di misure che prevedono nello specifico, il divieto di distruzione, deterioramento, danneggiamento del bene e la sua utilizzazione per usi non compatibili con il suo carattere storico e artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione, oltre all'obbligo di chiedere l'autorizzazione alla Soprintendenza per l'esecuzione di opere e di lavori di qualunque genere. (19)

1.3 *Tutela dell'architettura rurale in quanto bene paesaggistico*

Per quanto riguarda invece la terza parte del Codice dedicata ai beni paesaggistici, si riscontra la totale assenza di riferimenti specifici all'architettura rurale nonostante, come precedentemente accennato, a seguito della ormai acquisita concezione paesaggistica dell'architettura rurale, confermata anche dal legislatore, risulterebbe sul piano teorico opportuna in questa parte del Codice la trattazione della materia (20). Nulla vieta comunque che le diverse forme dell'architettura rurale possano rientrare nel regime pianificatorio e vincolistico dettato al Codice e di conseguenza essere soggette al connesso apparato autorizzativo e sanzionatorio.

Infatti le architetture rurali possono assumere i connotati di bene paesaggistico come singoli immobili che presentano notevoli caratteristiche di bellezza naturale o di memoria storica, o come complessi di immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ai sensi dell'art. 139 del Codice *Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico*.

18 V., sul punto M. Cammelli, *Articolo 20 Interventi vietati*, a cura di A. Roccella, in *Commento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modifiche*, 2007 pag. 139

19 V., sul punto N. Ferrucci, *Profili giuridici dell'architettura rurale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2014 pag. 693

20 V., sul punto N. Ferrucci, *Profili giuridici dell'architettura rurale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2014 pag. 694

La norma indica la procedura necessaria per dichiarare un bene di interesse pubblico e stabilisce nello specifico che: la proposta di dichiarazione corredata di planimetria atta ad individuare gli immobili e le aree che ne costituiscono oggetto, deve essere pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati; dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione viene data notizia sui siti informatici della regione e su quotidiani di diffusione nazionale ed entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione gli enti pubblici interessati ovvero i soggetti privati proprietari, hanno la facoltà di presentare osservazioni; inoltre per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, ovvero le ville i parchi i giardini aventi un importante interesse paesaggistico, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.

2. *La tutela dell'architettura rurale in quanto espressione dell'attività produttiva, il caso della "Farina di castagne della Lunigiana".*

Sulla tematica sempre controversa della distinzione tra edilizia e architettura rurale, si denota un sottile collegamento tra le due che viene ad identificarsi nello stretto rapporto funzionale che lega entrambe all'impresa agricola, dove l'edilizia rurale svolge principalmente un ruolo funzionale all'attività agricola, in quanto comprende quella serie di costruzioni necessarie all'esercizio dell'attività stessa, mentre l'architettura rurale oltre a svolgere anch'essa un ruolo funzionale, all'esercizio dell'impresa agricola come precedentemente visto, si identifica come una sorta di icona, dotata di quel particolare *imprinting* che in generale connota il paesaggio agrario, che risulta trasformato dall'attività agricola proprio in funzione dell'attività stessa, creando un binomio indissolubile tra valore culturale e paesaggistico di un luogo e l'agricoltura che in quel luogo si svolge(21).

21 V., sul punto N. Ferrucci, *Profili giuridici dell'architettura rurale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2014 pag. 690

A tal proposito un singolare e tangibile esempio di questo connubio tra architettura e agricoltura riguarda la riscoperta del fare agricoltura secondo modi e metodi tradizionali, che prevede il recupero e la valorizzazione delle costruzioni ad essi funzionali (22).

In questa direzione, ad esempio, l'uso in alcuni casi di particolari forme di architettura rurale diviene elemento fondamentale e imprescindibile del processo produttivo atto a produrre determinati prodotti quali ad esempio quelli DOP, dove specifiche tecniche vengono previste dal disciplinare di produzione.

Nello specifico ci si riferisce alla DOP "Farina di castagne della Lunigiana", disciplinata dal provvedimento del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2011, dove, in particolare all'art 5 *Metodo di produzione*, è contenuto il *Disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta, Farina di castagne della Lunigiana* in cui viene previsto per la produzione di tale farina l'utilizzo di tecniche e metodi tipici della tradizione locale, utilizzando essiccatoi "(gradili)" e mulini tradizionali situati nel luogo di produzione.

In particolare vengono indicate in dettaglio, le tipologie di strutture che devono essere utilizzate nel intero processo produttivo, tutte rigorosamente riconducibili all'architettura rurale tradizionale.

Nello specifico, infatti l'essiccazione deve avvenire, come abbiamo visto in strutture denominate "gradili", ovvero costruzioni in muratura di pietrame calce e sabbia, di forma quadrata o rettangolare a due piani con pavimento in lastre di pietra arenaria, delle quali viene indicato inoltre nel dettaglio altezza, forme e dimensioni.

Per quanto riguarda la molitura delle castagne, essa deve avvenire con l'utilizzo di mulini tradizionali con macine in pietra, caratteristici dell'architettura rurale della zona, in grado di effettuare nel rispetto delle tradizioni una macinatura lenta e costante, senza surriscaldamenti, in modo da produrre quella particolare farina, avente le caratteristiche di essere vellutata al tatto e fine al palato, rispondente così ai requisiti

22 V., sul punto N. Ferrucci, *Profili giuridici dell'architettura rurale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2014 pag. 690

di prodotto DOP.

Si rileva dall'analisi di questo provvedimento, come vi sia un rapporto biunivoco tra la valenza architettonica dell'edificio e la sua funzionalità nell'esercizio dell'agricoltura, risultando condizione necessaria per la produzione di determinati prodotti.

3. *Architettura rurale e attività agrituristica, alla luce della legge quadro del 20 febbraio 2006, n.96 Disciplina dell'agriturismo*

Un ulteriore esempio del collegamento funzionale tra architettura rurale come elemento paesaggistico e attività agricola si riscontra nella l. 20 febbraio 2006, n.96 "Disciplina dell'agriturismo". Infatti già nelle sue norme di apertura la legge stabilisce che l'attività agrituristica debba essere finalizzata alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale (23).

Dalle disposizioni della legge si evince che l'agriturismo viene considerato strumento di tutela paesaggistica attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale da utilizzare ai fini ricettivi nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche nonché delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi (24).

La trasformazione degli edifici rurali al fine di renderli funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica deve dunque avvenire nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche del luogo e mantenendo le originarie forme architettoniche dell'edificio. L'art 3 stabilisce che possano essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo e richiede che gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio rurale ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche siano realizzati ad opera dell'imprenditore agricolo e rispettino le specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché le caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi,

23 V., sul punto N. Ferrucci, *Il paesaggio agrario tra Convenzione europea del paesaggio, Codice Urbani e normativa agraristica*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell'ambiente*, 2011. pag.241.

24 V., sul punto N. Ferrucci, *Il paesaggio agrario tra Convenzione europea del paesaggio, Codice Urbani e normativa agraristica*, in *Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell'ambiente*, 2011 pag.242

secondo quanto stabilito dalla normativa regionale di riferimento.

Nel medesimo articolo viene sancita l'assimilazione dei locali utilizzati ad uso agrituristico alle abitazioni rurali.

E' chiaro come nella norma emerga un duplice legame indissolubile tra l'attività agrituristica e gli edifici ad essa funzionali e tra questi e il paesaggio, dovendo essere obbligatoriamente collocati nel fondo dove si svolge attività agricola ed essere preesistenti all'inizio dell'attività agrituristica e quanto a interventi di recupero gli stessi devono risultare consoni alle caratteristiche tipologiche e architettoniche del luogo, preservando le forme originarie degli edifici.

4. Forme di tutela dell'architettura rurale alla luce del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013 e del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020

4.1 Considerazioni generali

Facendo una breve analisi dello sviluppo dell'attività agricola risulta evidente come gli indirizzi della politica agricola comune (PAC) abbiano in passato condizionato fortemente le scelte degli agricoltori, spingendo verso metodi colturali che hanno inciso fortemente sulla morfologia del paesaggio agrario modificato da colture agricole sempre più monotone e costruzioni rurali di carattere industriale, che davano poco spazio alle forme di architettura rurale tradizionale (25).

I grandi cambiamenti intervenuti nell'ambito dello sviluppo economico-sociale del mondo agricolo hanno avuto pertanto ripercussioni anche sul patrimonio storico dell'architettura rurale tradizionale che, in molti casi, presenta tracce di dismissione e di abbandono.

In tempi più recenti si è assistito ad una inversione di tendenza, caratterizzato, da una

25 V., sul punto N. Ferrucci, *Il paesaggio agrario tra Convenzione europea del paesaggio, Codice Urbani e normativa agraristica*, cit.,2011 pag.241

nuova direzione della politica agricola comune orientata al rafforzamento del legame tra agricoltura e territorio.

In questa direzione la nuova PAC 2014/2020 ha indirizzato gli agricoltori a privilegiare forme di produzione agricola di tipo tradizionale, legate all'identità del territorio (26).

Sulla stessa linea si collocano i Programmi di Sviluppo Rurale del Veneto (PSR), che riconoscono come il patrimonio edilizio rurale della regione sia per la molteplicità di tipologie compositive, sia per il consistente numero di edifici, rappresenti un'importante risorsa patrimoniale e funzionale all'interno del processo produttivo dell'impresa agricola.

4.2 Il PSR Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013

All'interno del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto per gli anni 2007-2013 è presente una specifica misura di finanziamento rivolta alla tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico rurale, specificata nella sottomisura 323/a *“Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”* dell'Asse 3 *“Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia”*.

Le finalità della sottomisura fanno preciso riferimento alle questioni riguardanti il paesaggio e il suo rapporto con l'architettura rurale, che viene definita come patrimonio culturale di estrema importanza, pertanto meritevole di riqualificazione in quanto fondamentale sia per gli interessi storici, artistici, paesaggistici, sia in quanto elemento indispensabile al fine del miglioramento della qualità della vita in ambiente rurale e dell'attività produttiva aziendale.

A tal proposito gli obiettivi della misura sono quelli di:

- migliorare le conoscenze e l'informazione sugli elementi e le caratteristiche che contraddistinguono il patrimonio storico-architettonico, paesaggistico e culturale delle

26 V., sul punto N. Ferrucci, *Il paesaggio agrario tra Convenzione europea del paesaggio, Codice Urbani e normativa agraristica* cit., 2011 pag.241

aree rurali;

- incentivare la conservazione e la riqualificazione del patrimonio architettonico e degli elementi caratterizzanti il paesaggio nelle aree rurali;
- promuovere la valorizzazione degli aspetti e delle componenti del patrimonio rurale che presentano interesse storico, artistico, paesaggistico o culturale;
- favorire il consolidamento e lo sviluppo della dimensione culturale e ricreativa del contesto rurale, in particolare nelle aree a forte valenza ambientale e paesaggistica;
- migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei malghesi mediante interventi strutturali.

Il perseguimento degli obiettivi è garantito nella sottomisura da azioni mirate alla realizzazione di studi e censimenti finalizzati al recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico rurale.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e le azioni il PSR prevede che gli interventi rientrino all'interno di piani/progetti di sviluppo locale.

4.3 Il PSR Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020

A sua volta Programma di Sviluppo Rurale del Veneto per gli anni 2014-2020, prevede alla Misura 7 *“Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”* con l'intervento 7.6.1 *“Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico e dei villaggi e del paesaggio rurale”* il sostegno di interventi edilizi volti al recupero e alla riqualificazione di fabbricati tipici dell'architettura e del paesaggio rurale, di interesse storico e testimoniale dei materiali della storia e della cultura delle popolazioni rurali locali, nonché delle rispettive economie agricole tradizionali.

Nella fattispecie il PSR definisce come beneficiari dei finanziamenti gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, ovvero le associazioni miste di agricoltori e altri soggetti gestori del territorio, oltre agli enti pubblici; sancisce come ammissibili a contributo gli interventi su fabbricati e strutture di notevole interesse storico-testimoniale appartenenti al patrimonio architettonico culturale dei villaggi e del paesaggio rurale, che si contraddistinguono per le caratteristiche architettoniche e costruttive tradizionali, individuati sulla base degli studi e dei censimenti ai sensi della Misura

323.a Azione 1 del PSR 2007-2013, oppure dai piani di governo del territorio con particolare riferimento al PTRC Piano territoriale di coordinamento regionale, al PTCP Piano territoriale di coordinamento provinciale, ed al PAT piano assetto del territorio comunale.

Sono stabiliti dalla misura i criteri di selezione dei fabbricati rurali da ammettere a contributo che devono avere: interesse culturale riconosciuto per legge, (art 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004), localizzazione geografica in aree di pregio ambientale, culturale e paesaggistico, oltre ad essere in sinergia con le produzioni aziendali e ad esse funzionali.

La Misura definisce inoltre in termini quantitativi i finanziamenti ammissibili per interventi di recupero e riqualificazione, elargiti fino ad una spesa massima di 200.000 €, che prevedono inoltre l'impegno da parte dei soggetti beneficiari di rispettare gli impegni previsti dal bando, garantendo in particolare la visibilità dell'immobile e il divieto di nuova costruzione.

E' evidente come nel PSR venga riconosciuto il legame biunivoco tra architettura rurale e finalità produttiva dell'impresa agricola, e sia chiaramente evidenziato come il recupero del patrimonio edilizio rurale sia estremamente importante non solo per l'innegabile valore paesaggistico-culturale, ma anche come azione diretta a contrastare il declino, lo spopolamento e l'abbandono delle aree rurali.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto finora l'architettura rurale si rivela come un elemento proprio del paesaggio agrario, secondo la moderna concezione del paesaggio che lo ha visto svincolarsi dalla visione puramente statica ed estetizzante per venire considerato come una realtà composita, risultato di natura, interazione con attività umane, storia e tradizione.

Da una parte l'architettura rurale differenziandosi in maniera netta dall'edilizia rurale che risulta costituita meramente da una serie di costruzioni funzionali all'attività dell'impresa agricola prive di qualsiasi carattere storico culturale od architettonico, viene a collocarsi come bene culturale così come definito nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, proprio in virtù del proprio ruolo storico, etnoantropologico e di testimonianza dell'economia rurale tradizionale.

Dall'altra parte l'architettura rurale può svolgere un ruolo importante all'interno dell'attività produttiva dell'impresa agricola rappresentando talvolta condizione necessaria per l'esercizio di determinate attività come quella agrituristica o di produzione di particolari prodotti DOP.

In realtà, l'architettura rurale a seguito della modernizzazione e meccanizzazione dell'attività agricola che ha cambiato radicalmente il modo di costruire in ambiente rurale ispirandosi a modelli costruttivi di tipo industriale, è stata nel tempo tralasciata e tuttora versa in uno stato di progressivo deperimento; e infine il progressivo espandersi dell'edificazione in aree periurbane è andato progressivamente con l'inglobare le originarie costruzioni rurali presenti nel territorio.

Sullo stesso piano anche il quadro normativo esposto ha riscosso uno scarso interesse in sede di attuazione, dovuto ad una sostanziale inerzia da parte degli enti territoriali. Tuttavia alla luce di quanto finora esposto, a mio giudizio, gli stessi soggetti proprietari o possessori di edifici che presentano i caratteri di architettura rurale, hanno rivolto poca attenzione al recupero degli stessi, preferendo l'edificazione di nuove costruzioni ritenute più moderne e di maggior funzionalità, lasciando le tradizionali costruzioni al loro inevitabile declino. Inoltre a seguito di importanti cambiamenti socio-economici

che hanno visto l'abbandono delle originarie attività agricole ormai non più in grado di garantire un reddito adeguato all'impresa agricola, si è assistito ad progressivo abbandono delle realtà rurali.

Accanto a questi profili critici, possiamo trovare importanti spunti a favore della tutela e salvaguardia dell'architettura rurale in altre normative non trattanti direttamente la materia, ma che prevedono specifiche disposizioni riguardanti il legame necessario tra architettura rurale e attività produttiva aziendale, in tal senso i casi citati della legge quadro 20 febbraio 2006, n.96 sulla disciplina dell'agriturismo, ed il disciplinare di produzione della DOP farina di castagne della Lunigiana, possono a mio giudizio rappresentare un importante strumento volto al recupero delle architetture rurali, andando in qualche modo a sopperire a quel sostanziale disinteresse riscontrato, stimolando gli stessi soggetti proprietari o possessori ad intraprendere interventi volti al loro recupero funzionale.

A loro volta i nuovi indirizzi dettati dalla nuova politica agricola comune e dai programmi di sviluppo rurale, possono ai fini della tutela e riqualificazione dell'architettura rurale rappresentare un concreto supporto alla normativa che disciplina la materia, dirigendosi verso una nuova visione del modo di fare agricoltura, da parte degli imprenditori agricoli stessi, orientata sulla multifunzionalità dell'agricoltura, e in particolar modo su una evoluzione della figura dell'agricoltore, ritenuto non più come produttore di beni alimentari, ma anche come "produttore di paesaggio" questa nuova concezione può essere considerata un'opportunità a livello locale, a sostegno proprio di quel fattore competitivo dell'agricoltura che si gioca non solo sul prodotto, ma anche sul territorio (27).

Pertanto la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico rurale può rappresentare una leva fondamentale per migliorare la qualità della vita delle popolazioni locali, per tutelare e tramandare la memoria storica che costituisce

27 V., sul punto PIA-R PROGETTO INTEGRATO D'AREA – RURALE DELLA MEDIA PIANURA VICENTINA in studio del patrimonio rurale pag.5

l'identità locale e per accrescere al contempo l'attrattività dei territori e delle aree rurali, con forti ricadute in termini di sviluppo economico sostenibile; il patrimonio rurale può essere pertanto un'importante risorsa per lo sviluppo di un territorio in grado di innescare e alimentare processi di crescita basati sulla piena valorizzazione dei luoghi, anche attraverso lo sviluppo di un'offerta di servizi e di attività culturali, nell'ambito di filiere legate al turismo culturale, agriturismo e delle relative attività.

(28)

Dunque in ultima analisi, le forme di architettura rurale che del paesaggio agrario sono componente rilevante risultano in virtù delle proprie caratteristiche meritevoli di tutela e salvaguardia in quanto, come esposto in questa tesi, detentrici di molteplici funzioni non solo di tipo paesaggistico in senso stretto, ma anche funzionali all'attività agricola, nonché di sviluppo socio-economico di un territorio.

28 V., sul punto PIA-R PROGETTO INTEGRATO D'AREA – RURALE DELLA MEDIA PIANURA VICENTINA in studio del patrimonio rurale pag.6

FONTI NORMATIVE

1. Legge 29 giugno 1939, n.1497 *“Protezione delle bellezze naturali”*
2. Costituzione italiana
3. Legge 8 agosto 1985, n.431 *“Legge Galasso” Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.*
4. Convenzione Europea del Paesaggio 20 ottobre 2000
5. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”* (CODICE URBANI)
6. Legge 24 dicembre 2003, n.378 *“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale”*
7. Decreto ministeriale 6 ottobre 2005 *“Individuazione delle diverse tipologie di architettura presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n.378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale”*
8. Direttiva del Ministro per i Beni e le attività culturali 30 ottobre 2008 *“Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell’architettura rurale”*
9. Legge regionale del Veneto 12 dicembre 2003, n.40 *“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”*
10. Legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n.11 *“Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*

11. Provvedimento del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 20 aprile 2011." *Disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta, Farina di castagne della Lunigiana*"
12. Legge 20 febbraio 2006, n.96 "*Disciplina dell'agriturismo*"

BIBLIOGRAFIA

1. Cammelli M, *Commento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modifiche*, a cura di M. Cammelli, società editrice il Mulino, Bologna 2007
2. Cattaneo D, *Presentazione del corso di pianificazione ecologica del territorio*, Laurea magistrale in scienze forestali e ambientali anno accademico 2015-2016, pag. 59
3. Boccardo R, *Tipologie di architettura rurale nel Veneto* a cura di Boccardo R, Servizio tutela del territorio rurale edificabilità delle aree agricole, Venezia 23 ottobre 2012
4. Ferrucci N, *Profili giuridici dell'architettura rurale* in Rivista giuridica dell'ambiente anno XXIX, Fasc. 6-2014, Milano- Giuffrè Editore, pag.685
5. Ferrucci N, *Il paesaggio agrario tra Convenzione europea del paesaggio, Codice Urbani e normativa agraristica* in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente- 4/2011, pag.240
6. Ferrucci N, *Lezioni di diritto forestale e ambientale, Parte speciale* a cura di N. Ferrucci, Cleup, Padova 2012
7. Ferrucci N, *Lezioni di diritto forestale e ambientale, Parte generale* a cura di N. Ferrucci, Cleup, Padova 2011

8. PROGETTO INTEGRATO D'AREA – RURALE PIA-R DELLA MEDIA PIANURA VICENTINA, *studio del patrimonio rurale, componenti storico-architettoniche, paesaggistiche e culturali*
9. Regione Veneto- PIAVe Portale integrato per l'agricoltura veneta, *Misure di supporto all'edilizia rurale*
10. Veneto Agricoltura, *Guida al PSR programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020*, a cura del dipartimento agricoltura e sviluppo rurale- Regione del Veneto, pag. 56

SITOGRAFIA

1. Decreti legislativi - Parlamento Italiano
parlamento.camera.it/decreti-legislativi/12/documentotesto.asp
2. edilizia rurale veneto - PIAVe - Regione Veneto - Portale PIAVe
piave.veneto.it › Home › Temi › Ambiente rurale
3. Home-Page Sito web del Ministero dei beni e delle attività culturali e ...
www.beniculturali.it/
4. leggi regionali a testo vigente - Consiglio Regionale Veneto - Leggi ...
www.consiglioveneto.it › Home › leggi regionali
5. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali | www.governo.it
www.governo.it/ministeri/ministero-delle-politiche-agricole-alimentari-e-forestali

6. Mipaaf - Disciplinari di produzione Prodotti DOP, IGP e STG riconosciuti
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/.../3338>
7. Mipaaf - Elenco dei Prodotti DOP, IGP e STG
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/.../2090>
8. Mipaaf - homepage
<https://www.politicheagricole.it/>
9. Mipaaf - Prodotti DOP e IGP

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309>
10. Normativa sull'attività agrituristica - Provincia di Padova
www.provincia.pd.it/index.php?page=normativa-6
11. parlamento.it - Leggi - Presentazione - Parlamento Italiano
www.parlamento.it/home_leggi_presentazione
12. PIAVe - Regione Veneto - Portale PIAVe
www.piave.veneto.it › Home › Operatori
13. PSR 2014 - 2020 - Avepa
www.avepa.it/psr-2014-2020
14. Regione Veneto - Normativa
www.regione.veneto.it/web/guest/normativa
15. Regione Veneto - Normativa
<https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/normativa>

16. Regione Veneto - Normativa, atti e provvedimenti regionali
<https://www.regione.veneto.it/web/sanita/normativa-atti-e-provvedimenti-regionali>

17. Regione Veneto - Edilizia rurale
<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/edilizia-rurale>

18. Regione Veneto - PSR 2014-2020
www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020

19. Regione Veneto - Bandi e finanziamenti
www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bandi-finanziamenti

20. Veneto Agricoltura
www.venetoagricoltura.org

APPENDICE NORMATIVA

LEGGE 24 dicembre 2003, n. 378

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura
rural

Vigente al: 8-4-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalita)

1. La presente legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.

2. Ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, le diverse tipologie di architettura rurale di cui al comma 1, presenti sul territorio nazionale, sono individuate, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono definiti altresì i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione

degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), con riferimento anche a modalita' e tecniche costruttive coerenti con i principi dell'architettura bioecologica.

Art. 2.

(Programmazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, possono individuare, sentita la competente Soprintendenza per i beni e le attivita' culturali, gli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai sensi dell'articolo 1, presenti nel proprio territorio e possono provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi, di norma triennali, redatti sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all'articolo 1, al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole;

b) previsione di incentivi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e all'insediamento di attivita' compatibili con le tradizioni culturali tipiche.

2. I programmi di cui al comma 1 devono altresì individuare le modalita' di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari e definire le forme di verifica sull'attuazione degli interventi stessi e sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3.

3. L'approvazione dei programmi di cui al comma 1 e' condizione necessaria per

accedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. 4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di cui al comma 1, e della ripartizione delle relative risorse finanziarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le forme di concertazione con gli enti locali interessati e tengono conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

(Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale)

1. Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.

2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome medesime. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2.

4. Per gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 8 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Procedure)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gestiscono le quote del Fondo di cui all'articolo 3 loro assegnate unitamente alle risorse proprie e alle risorse di cui all'articolo 5 e concedono contributi a soggetti proprietari o titolari degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, di cui all'articolo 1, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta secondo il relativo piano finanziario. I contributi sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi pubblici e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 41 e 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. La concessione dei contributi e' comunque subordinata alla stipula di un'apposita convenzione che prevede, tra l'altro, la non trasferibilita' degli immobili per almeno un decennio, l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere, la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario, la possibilita' di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformita' rispetto ai progetti approvati. 3. Per i beni immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela dei beni culturali.

Art. 5.
(Sponsorizzazioni)

1. All'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2 concorrono anche i proventi di

sponsorizzazioni, lasciti ed erogazioni liberali, finalizzati alla tutela e valorizzazione delle tipologie di architettura rurale ricadenti sul territorio regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti proventi integrano le risorse che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano decidono di riservare alla tutela e alla valorizzazione delle tipologie di architettura rurale.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 4, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 6.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 6 ottobre 2005 Gazzetta Ufficiale N. 238 del 12 Ottobre 2005

Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

e

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 378, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale», di seguito denominata «Legge»; Su proposta delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della predetta legge; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Tipologie di architettura rurale e discipline applicabili

1. Le tipologie di architettura rurale di cui all'art. 1, comma 2, della Legge sono individuabili negli edifici ed insediamenti, realizzati tra il XIII e il XIX secolo, che siano testimonianze significative, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio.

2. Rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole. Vi rientrano altresì le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unità storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari.

3. Sono, altresì, elementi distintivi e costitutivi delle tipologie indicate al comma 1, in particolare, le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosità locale.

4. Ai beni appartenenti alle tipologie cui fa riferimento il comma 1, che rivestono l'interesse storico, artistico o etnoantropologico previsto dall'art. 10 del Codice dei beni culturali e dei paesaggi, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le relative disposizioni di tutela. 5. Gli interventi sui beni appartenenti alle tipologie di architettura rurale di cui al comma 4, sono disciplinati dagli articoli 20 e seguenti del Codice. Agli altri beni comunque ascrivibili alle tipologie cui fa riferimento il comma 1 si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica e edilizia, nel rispetto dei criteri tecnico-scientifici di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2.

Interventi ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili al contributo previsto dalla Legge le unità d'intervento di ampiezza tale da essere riconoscibili per le caratteristiche storico-antropologiche e spaziali e da consentire un uso compatibile con le caratteristiche originarie. 2. Sono considerati prioritari gli interventi preordinati alla ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo e, in particolare, tra immobili e terreni agrari.

3. Nell'ambito dell'unità minima d'intervento, previa redazione di adeguati studi e rilievi, costituenti parte integrante del progetto e volti a documentare analiticamente i

caratteri storico-architettonici e costruttivi delle tipologie di cui all'art. 1 sono ammessi:

a) gli spostamenti minimi in verticale dei solai interni, nei soli casi in cui le altezze esistenti rendano i locali idonei alle destinazioni d'uso abitative, produttive e aziendali;

b) la ricomposizione e la riorganizzazione degli spazi interni nella misura strettamente necessaria all'adeguamento tecnologico e funzionale;

c) le modifiche delle destinazioni d'uso per comprovate esigenze abitative, produttive ed aziendali, purché non ne compromettano l'immagine architettonica e la struttura storica;

d) la ricostituzione di edifici non più abitati o utilizzati le cui strutture in elevazione si siano anche in parte mantenute, secondo i limiti volumetrici e planimetrici identificabili attraverso la lettura dell'esistente o mediante idonea documentazione iconografica attestante le utilizzazioni agricole tradizionali di cui all'art. 1, comma 1, della legge.

4. Gli interventi sono in ogni caso coerenti con il mantenimento della struttura architettonica e del tessuto insediativo. Non sono ammesse modificazioni di volumi, sopraelevazioni e trasformazioni dei loro elementi costitutivi ed accessori, quali, ad esempio, scale esterne, logge, porticati. È vietata qualsiasi modificazione dimensionale delle aperture esistenti, nonché la realizzazione di nuove aperture che alterino significativamente l'aspetto esteriore dell'edificio. 5. Sono ammessi interventi di riuso funzionali all'esercizio di attività agricole che richiedano maggiori superfici o volumetrie, a condizione che ne sia dimostrata la necessità ai fini dell'esercizio delle attività stesse. A tal fine è consentita l'aggiunta di parti nuove, purché compatibili con le parti preesistenti e rispettose delle tradizioni edilizie locali.

6. I progetti relativi alle architetture rurali in zone sismiche sono ammessi a contributo solo qualora prevedano interventi di miglioramento sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Specifiche tecniche

1. (Materiali). Gli interventi di restauro, di adeguamento e di ricostruzione di cui all'art. 2, sono di regola effettuati con l'impiego di materiali appartenenti alla tradizione locale.
2. (Murature). La conservazione, il consolidamento, il ripristino e, nei casi ammessi, la ricostruzione delle murature, sono attuati con l'impiego di tecniche definite in continuita' con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali.
3. (Solai, volte, coperture). Le strutture orizzontali (solai in legno, volte) sono di regola mantenute nelle loro caratteristiche costruttive. La conservazione, la manutenzione, il restauro e il ripristino delle coperture sono attuati con tecniche definite in continuita' con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali, estese agli elementi accessori (comignoli, gronde, doccioni), fatti salvi gli adeguamenti necessari quali l'impermeabilizzazione e la coibentazione, con esclusione della modifica delle quote d'imposta, di gronda, di colmo e delle pendenze. Qualora, ai fini della sicurezza sismica, si renda necessario il rifacimento di singoli elementi questo e' effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4.
4. (Facciate e superfici esterne). La conservazione e il restauro delle facciate e delle superfici esterne sono attuati sulla base della valutazione analitica delle tecniche tradizionali, dei materiali e delle successive trasformazioni. Il ripristino generalizzato dell'intonaco su superfici in pietra o in laterizio, al presente a vista, appartenenti ad edifici anteriori al XIX secolo e' consentito solo se rispondente ad esigenze di un corretto e rigoroso restauro. La rimozione degli intonaci tradizionali e' di norma vietata.
5. (Infissi e serramenti). Il rinnovo degli infissi esterni e' sottoposto alle limitazioni derivanti dal mantenimento dell'omogeneita' tecnologica propria della tradizione locale. A tal fine dovranno essere utilizzati materiali e tecniche della tradizione locale ed elementi propri dell'edilizia rurale (ante, oscuri, persiane) e non potranno essere impiegati materiali plastici, alluminio anodizzato e leghe metalliche in genere. I portoncini, le cancellate, le inferriate, e gli altri elementi di chiusura e apertura di vani che siano espressione della tradizione locale sono preferibilmente conservati o

restaurati; altrimenti sono realizzati con tecniche e materiali uguali o simili agli originali.

6. (Pavimentazioni esterne e recinzioni). Le pavimentazioni tradizionali degli spazi aperti o porticati (acciottolati, lastricati, ammattonati) e gli elementi di recinzione e perimetrazione (muri, steccati, barriere) sono mantenuti, restaurati e ripristinati, nella loro estensione e consistenza materiale, di struttura, di disegno, escludendo interventi distruttivi o sostitutivi con materiali non conformi.

7. (Servizi e impianti tecnologici). E' ammesso l'adeguamento e l'inserimento di impianti tecnologici, purché non alterino la struttura statica degli edifici e l'immagine complessiva degli ambiti storico-antropologici di riferimento.

Art. 4.

Comitato paritetico per l'architettura rurale

1. Ai fini di garantire, soprattutto nella fase di prima applicazione, una corretta e più agevole attuazione della legge, e' istituito il Comitato paritetico per l'architettura rurale, di seguito indicato come «Comitato».

2. Il Comitato e' costituito da tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e cinque rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, designati entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato, per l'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di esperti anche appartenenti ad altre amministrazioni.

3. Il Comitato formula proposte al Ministro per i beni e le attività culturali per l'emanazione di direttive ai competenti uffici ministeriali relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge. Inoltre, il Comitato svolge attività di studio ed analisi delle problematiche attinenti all'architettura rurale. Il Comitato esercita in materia funzioni consultive nonché funzioni di osservatorio nazionale per l'architettura rurale.

Art. 5.

Modalita' di collaborazione

1. Presso il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' allestito il sistema informativo dei dati relativi alle tipologie di architettura rurale, interoperativo con gli eventuali sistemi regionali.
2. Le direzioni regionali forniscono con cadenza periodica al Dipartimento ed al Comitato paritetico i dati relativi ai pareri espressi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge le regioni possono stipulare accordi con i competenti uffici ministeriali del Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con il Ministero dell'ambiente e del territorio per l'individuazione congiunta degli insediamenti rurali presenti nel proprio territorio e l'elaborazione d'intesa dei programmi di recupero, riqualificazione e valorizzazione. In attuazione del presente decreto non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 6 ottobre 2005

Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Buttiglione

Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli

Direttiva 30 ottobre 2008

Ministero per i beni e le attività culturali 2008 Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale. (GU n. 286 del 6-12-2008)

IL DIRETTORE GENERALE per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

La presente direttiva è emanata ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 378.

1. Finalità e obiettivi di intervento. Salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, garantendo la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti di cui al successivo punto 2; ciò attraverso l'attuazione di programmi di intervento volti al risanamento conservativo e recupero funzionale degli insediamenti stessi, alla tutela delle aree circostanti, alla preservazione dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, all'avvio e al recupero di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.

2. Individuazione delle tipologie di architettura rurale. Rientrano nelle tipologie di architettura rurale gli insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza significativa, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio. In particolare, rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli elementi tipici degli insediamenti rurali specificati all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto MiBAC 6 ottobre 2005, vale a dire: gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole, nonché le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unità storicoantropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari; le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni

degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e 3. Programmazione degli interventi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, individuano nel proprio territorio, sentita la competente Soprintendenza, gli insediamenti di architettura rurale meritevoli di attenzione sulla base delle tipologie di cui al punto 2, e provvedono alla predisposizione di appositi programmi triennali, con la definizione delle forme di intervento e delle modalità di incentivazione atte a consentire la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui al punto 1. Ai fini dell'acquisizione in via preventiva dei pareri e delle valutazioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 2 della legge n. 378/2003, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare appositi accordi con gli uffici ministeriali competenti, così come previsto ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto MIBAC 6 ottobre 2005. 4. Programma finanziario regionale. Nell'ambito dell'attività di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e anche in coerenza dei propri programmi di sviluppo rurale 2007-2013, i programmi regionali recepiscono e specificano ulteriormente le finalità e gli obiettivi di cui al punto 1, definendo le politiche generali per la tutela e la valorizzazione delle tipologie di architettura rurale anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale. Nei programmi regionali si provvede, in particolare a: a) stabilire le linee di azione, le procedure e le modalità di approvazione degli interventi da promuovere per il conseguimento delle finalità di cui al punto 1, attraverso l'assegnazione, a soggetti pubblici o privati, dei benefici finanziari previsti dalla legge; ai sensi dell'art. 3, commi 16, 17, 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), per l'assegnabilità dei contributi a soggetti privati, e' necessario che la quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni, non derivi da forme di indebitamento; b) definire i requisiti di ammissibilità delle richieste di contributo e i criteri generali per la valutazione delle stesse, in ottemperanza a quanto previsto, tra l'altro, agli artt. 2 e 3 del decreto MiBAC 6 ottobre 2005; c) stabilire le tipologie dei contributi da assegnare e le percentuali massime di finanziamento

ammissibili, tenendo conto che, a norma dell'art. 4, comma 1 della legge n. 378/2003, i contributi concessi: non potranno superare l'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta sulla base del piano finanziario di cui al successivo punto 6.b; saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale; non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse parti del manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della richiesta di contributo e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 35, 36, 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni. A norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 378/2003 il programma regionale, necessario per accedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'art. 3 della legge, e' predisposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che stabiliscono le forme di concertazione con gli enti locali interessati e tenendo conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attivita' culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da acquisire anche attraverso gli accordi indicati al precedente paragrafo 3. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 378/2003, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel corso dell'elaborazione della proposta del programma regionale, possono concludere intese con altre amministrazioni pubbliche, con fondazioni bancarie e altri soggetti privati, allo scopo di coordinare e integrare le misure regionali con le iniziative dei medesimi soggetti, volte al perseguimento delle finalita' di cui al punto 1. Gli accordi di cui al precedente punto, possono stabilire il co-finanziamento degli interventi con risorse di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto degli strumenti normativi di pianificazione territoriale e urbanistica e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Tali accordi sono recepiti nella proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome e la loro conferma e' condizionata alla delibera di approvazione del programma. A norma dell'art. 3 della legge n. 378/2003, le risorse assegnate al Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale sono ripartite tra le regioni e le province autonome sulla base dei programmi regionali, secondo i seguenti criteri: a) proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati; b) in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle

singole regioni e province autonome. Le concrete modalita' di ripartizione annuale delle risorse sono specificate, in attuazione di tali criteri generali, con apposito decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze. In fase di prima applicazione della legge, con lo stesso decreto si determina altresì la ripartizione effettiva, tra le regioni e le province autonome, delle risorse del Fondo, procedendo, in caso di non avvenuta assegnazione di risorse relative ad annualita' passate, alla aggregazione delle stesse e alla loro ripartizione complessiva in un'unica soluzione. Le regioni e le province autonome possono, nel corso del triennio, procedere a rimodulazioni finanziarie dei programmi approvati, disponendo, ad esempio: a) l'integrazione dei finanziamenti erogati, nei limiti delle risorse aggiuntive attribuite al settore e di quelle che risultino disponibili per rinuncia o revoca; b) l'anticipazione o il rinvio dell'attuazione degli interventi, in ragione del livello di definizione progettuale e della presenza delle condizioni di attuabilita' degli stessi; c) la parziale modifica e integrazione degli interventi programmati, per comprovate ragioni sopravvenute. I programmi disciplinano le modalita' di erogazione dei contributi e di rendicontazione finanziaria, nonché i casi e le modalita' di revoca degli stessi. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi, le regioni e le province autonome, a norma dell'art. 2, comma 2 della legge n. 378/2003, esercitano il monitoraggio dell'esecuzione dei programmi, sulla base della documentazione illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi, secondo le modalita' definite dagli stessi programmi. Le regioni e le province autonome possono richiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e disporre verifiche del regolare utilizzo delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a campione.

5. Attuazione del programma e bando di selezione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di dare attuazione alle previsioni del programma regionale, predispongono, nel corso di triennio, i bandi secondo il modello allegato alla presente circolare (allegato A), per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento. I bandi specificano, in particolare: a) i requisiti degli interventi finanziabili, nell'ambito dei temi prioritari individuati dal programma regionale; b) i soggetti che possono presentare le domande di contributo; c) i termini e le modalita' per la presentazione

delle domande; d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di contributo; e) le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi selezionati. Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di contributo le regioni e le province autonome si avvalgono di apposite commissioni di valutazione, composte e nominate secondo i criteri definiti nel programma regionale.

6. Studio di fattibilità. Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di fattibilità diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute nel bando regionale, i seguenti elementi: a) l'intervento per il quale si chiede il finanziamento, i criteri metodologici seguiti e le principali caratteristiche progettuali, con l'indicazione dei tempi e delle fasi attuative previste; b) il piano finanziario, articolato in relazione ad una congrua analisi dei costi, ai tempi e alle fasi attuative di cui al precedente punto e con l'indicazione delle risorse pubbliche e private attivabili per la realizzazione dell'intervento; c) la rappresentazione e analisi dello stato degli insediamenti, degli immobili e del territorio rurale interessati dall'intervento; d) la valutazione dei più significativi effetti paesaggistico-ambientali ed economici sul relativo contesto rurale a seguito dell'intervento realizzato e la loro corrispondenza agli obiettivi generali fissati dal programma regionale; e) le forme di gestione delle opere realizzate; f) la certificazione del Comune che attesti la conformità dell'intervento alla normativa urbanistico-edilizia comunale.

7. Disposizioni particolari in merito all'assegnazione dei contributi. La concessione dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi è subordinata, a norma dell'art. 4, comma 2 della legge n. 378/2003, alla stipula di una convenzione che prevede, tra l'altro: la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio; l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere; la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario; la possibilità di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformità rispetto ai progetti approvati. La convenzione può stabilire eventuali altre condizioni, comprese adeguate forme di pubblicità dei soggetti cofinanziatori, tenendo conto dell'entità del contributo e della tipologia dell'intervento. Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro

degli immobili a cura e spese del proprietario. Roma, 30 ottobre 2008 Il direttore generale: Prosperetti

Allegato A SCHEMA DI BANDO LEGGE 24 dicembre 2003, n. 378 «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale» Contributi per l'attuazione di programmi finanziari regionali di cui all'art. 2 della legge n. 378/2003, relativi ad interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione degli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai sensi dell'art. 9 del decreto 6 ottobre 2005. In attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378, del decreto MiBAC 6 ottobre 2005 e del programma regionale, approvato in data, e' emanato il seguente bando. Per quanto non espressamente previsto dal bando si fa riferimento alla legge, al decreto e al programma suddetto, che ne integrano le disposizioni. Finalita' generali. La Regione, per migliorare la qualita' dell'ambiente e del paesaggio, interviene per la salvaguardia e per la valorizzazione degli insediamenti di architettura rurale, promuove la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche, artistiche, ambientali e demoantropologiche degli insediamenti, destinando contributi per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge, con le finalita' di:

1) contribuire allo sviluppo regionale con azioni rivolte alla qualita' architettonica e paesaggistica del territorio rurale; 2) inquadrare le azioni di sviluppo in un programma di valorizzazione del paesaggio e di promozione del turismo culturale; 3) individuare, salvaguardare, consolidare o ricostruire l'identita' dei luoghi, anche attraverso la ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo e la tutela delle aree circostanti degli edifici rurali; 4) tutelare gli aspetti culturali, antropologici, storico-artistici, e infrastrutturali del territorio rurale e incentivare le economie agricole tradizionali. Requisiti fondamentali degli interventi ammissibili al contributo. Nell'ambito delle tipologie di architettura rurale e degli interventi ammissibili come definiti nel decreto MiBAC 6 ottobre 2005: 1) sono ammissibili al contributo unita' minime di intervento, come ad esempio parti di borgo rurale o altre unita' tipologiche

rappresentative, di ampiezza tale da essere riconoscibili per le caratteristiche storico-antropologiche e spaziali e da consentire un uso compatibile con le caratteristiche originarie; 2) sono considerati prioritari gli interventi preordinati alla ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e spazio produttivo e, in particolare, tra immobili e terreni agrari, da intendersi anche in termini di multifunzionalità produttiva, (come ad esempio attività connesse con la vendita diretta del prodotto agricolo, le fattorie didattiche, il turismo rurale etc.); 3) per quanto concerne gli interventi su edifici rurali e sulle loro aree di pertinenza: a) le richieste di contributo, per gli interventi di spostamenti dei solai, ricomposizione e riorganizzazione degli spazi interni, modifiche delle destinazioni d'uso, ricostituzione di edifici non più abitati dell'art. 2, comma 3, dovranno essere corredate da adeguati studi e rilievi, costituenti parte integrante del progetto e volti a documentare analiticamente i caratteri storico-architettonici e costruttivi delle tipologie di architettura rurale; b) gli interventi dovranno essere coerenti con il mantenimento della struttura architettonica e del tessuto insediativo e tali da non modificare i volumi degli edifici e l'ampiezza e la forma degli elementi costitutivi ed accessori (es. scale esterne, logge, porticati, porte e finestre); c) sono ammissibili gli interventi di ampliamento di superficie e di volumetria, compatibili con le parti preesistenti e nel rispetto delle tecniche costruttive tradizionali locali, a condizione che ne sia dimostrata l'opportunità di una reintegrazione su solide basi documentarie o la necessità funzionale per l'esercizio delle attività agricole; d) le tecniche di costruzione utilizzate per gli interventi ammessi a contributo dovranno essere individuati in continuità con le caratteristiche costruttive ed estetiche tradizionali e realizzate con materiali appartenenti alla tradizione locale. Le richieste di contributo per gli interventi su insediamenti rurali in zone sismiche devono prevedere interventi di miglioramento sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni integrazioni ed, in particolare, delle Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni redatte in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2005, n. 3431 ed in applicazione al patrimonio culturale della normativa tecnica di cui all'Ordinanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274. Soggetti ammessi a presentare la domanda di contributi. I soggetti ammessi a presentare richiesta di contributo sono i proprietari o titolari, singoli o associati, degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, presenti sul territorio regionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale. Presentazione della domanda. 1. Le domande di contributo devono essere corredate da uno studio di fattibilità diretto a specificare, secondo le indicazioni contenute nel bando regionale, i seguenti elementi: a) l'intervento per il quale si chiede il finanziamento, i criteri metodologici seguiti e le principali caratteristiche progettuali, con l'indicazione dei tempi e delle fasi attuative previste; b) il quadro economico, articolato in relazione ad una congrua analisi dei costi, ai tempi e alle fasi attuative di cui al precedente punto e con l'indicazione delle risorse pubbliche, comprensive di quelle comunitarie, e private attivabili per la realizzazione dell'intervento; c) la rappresentazione e analisi dello stato degli insediamenti, degli immobili e del territorio rurale interessati dall'intervento; d) la valutazione dei più significativi effetti paesaggistico-ambientali ed economici che potranno derivare per il relativo contesto rurale dalla realizzazione dell'intervento nel quadro dei principi dello sviluppo integrato e sostenibile del territorio, e la loro corrispondenza agli obiettivi generali fissati dal programma regionale; e) le forme di gestione delle opere realizzate. 2. La domanda e l'allegato studio di fattibilità devono pervenire entro 3. Il termine per la presentazione delle domande e degli allegati studi di fattibilità e' fissato al giorno calcolato a cominciare dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BUR del presente bando. Se il termine cade in un giorno festivo o di sabato si considera il giorno lavorativo immediatamente successivo. Requisiti di ammissibilità della domanda. Intervento non iniziato alla data di pubblicazione del presente bando. Risorse. Le risorse disponibili ammontano a Disposizioni particolari in merito all'assegnazione dei contributi. A norma dell'art. 4, comma 1 della legge n. 378/2003, i contributi concessi: non potranno superare l'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta sulla base del piano finanziario; saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero,

previa verifica, a saldo finale; non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse parti del manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della richiesta di contributo e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 35-36-37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni. La concessione dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi e' subordinata, a norma dell'art. 4, comma 2 della legge n. 378/2003, alla stipula di una convenzione che prevede, tra l'altro: la non trasferibilita' degli immobili per almeno un decennio; l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere; la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario; la possibilita' di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformita' rispetto ai progetti approvati. La convenzione puo' stabilire eventuali altre condizioni, comprese adeguate forme di pubblicita' dei soggetti cofinanziatori, tenendo conto dell'entita' del contributo e

della tipologia dell'intervento. Le previsioni della convenzione sono trascritte nel registro degli immobili a cura e spese del proprietario. Istruttoria, valutazione e punteggi. Saranno considerati criteri di valutazione e di prioritari: forme di restauro innovative, tra cui l'utilizzo di tecniche di architettura ecosostenibile (uso di fonti energetiche rinnovabili, materiali naturali, accorgimenti per il benessere visivo e uditivo ecc.); il ricorso a forme di gestione mista pubblica-privata o anche totalmente privata; interventi pilota di recupero di ambiti edilizi e/o architettonici unitari dal punto di vista della qualita' progettuale e di esemplarita' tipologica delle preesistenze e delle nuove opere previste; casi esemplari di recupero di architettura di qualita'; progetti e realizzazioni in forma associata da piu' proprietari o titolari; nel quadro delle politiche di governo del territorio, interventi compresi in ambiti rurali di riqualificazione complessiva. Finanziamento. Procedure e modalita' di erogazione di finanziamenti da stabilire a cura della regione nel rispetto delle previsioni della legge n. 378/2003. In particolare, i contributi concessi: non potranno superare l'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta sulla base del piano finanziario di cui al successivo punto 6.b; saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa

verifica, a saldo finale; non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse parti del manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della richiesta di contributo e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 35-36-37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni.

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 (BUR n. 117/2003)

NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA ()

CAPO II – Aiuti per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale

Art. 38 – Conservazione del paesaggio e dei fabbricati rurali di interesse storico – archeologico.

1. Al fine di migliorare e valorizzare il patrimonio rurale e le caratteristiche tradizionali dei terreni agricoli, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per interventi di conservazione di elementi non produttivi delle imprese agricole, quali manufatti di interesse storico o archeologico o tradizionali aspetti del paesaggio agrario.

2. Possono accedere agli aiuti previsti al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile; tale spesa può comprendere un congruo compenso per il lavoro svolto dall'imprenditore agricolo, dai suoi familiari o dai lavoratori dipendenti, con un massimale annuo di 10.000,00 euro.

Art. 39 – Recupero del patrimonio edilizio rurale.

1. Al fine di limitare il consumo di suolo e di favorire il contenimento dei consumi energetici, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per il recupero di fabbricati rurali tradizionali () .

2. Possono accedere agli aiuti di cui al comma 1:

a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2, per interventi su fabbricati rurali facenti parte dei fattori produttivi dell'impresa agricola, purché l'intervento non

comporti un aumento della capacità produttiva dell'impresa;

b) ogni altra categoria di beneficiari, limitatamente a interventi finalizzati al recupero di fabbricati rurali destinati a residenza del beneficiario.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi nella misura massima del sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili, elevabile al settantacinque per cento nelle aree svantaggiate; il livello di aiuto è elevabile fino al cento per cento delle spese aggiuntive derivanti dagli interventi di recupero effettuati utilizzando materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche del fabbricato.

()

1 () L'articolo 22 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 dispone che: "La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, istituisce un regime di controllo, anche mediante le più opportune strumentazioni informatiche, finalizzato a verificare le informazioni acquisite dalle imprese nella concessione dei benefici da altre amministrazioni regionali, nazionali o comunitarie, nonché il rispetto dei limiti previsti dagli articoli 19, 50 e 51 della legge regionale n. 40/2003".

1 () Comma così modificato da comma 1 art. 9 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, che ha aggiunto in fine la parola "tradizionali".

1 () Comma sostituito da comma 2 art. 9 legge regionale 9 aprile 2004, n. 8.